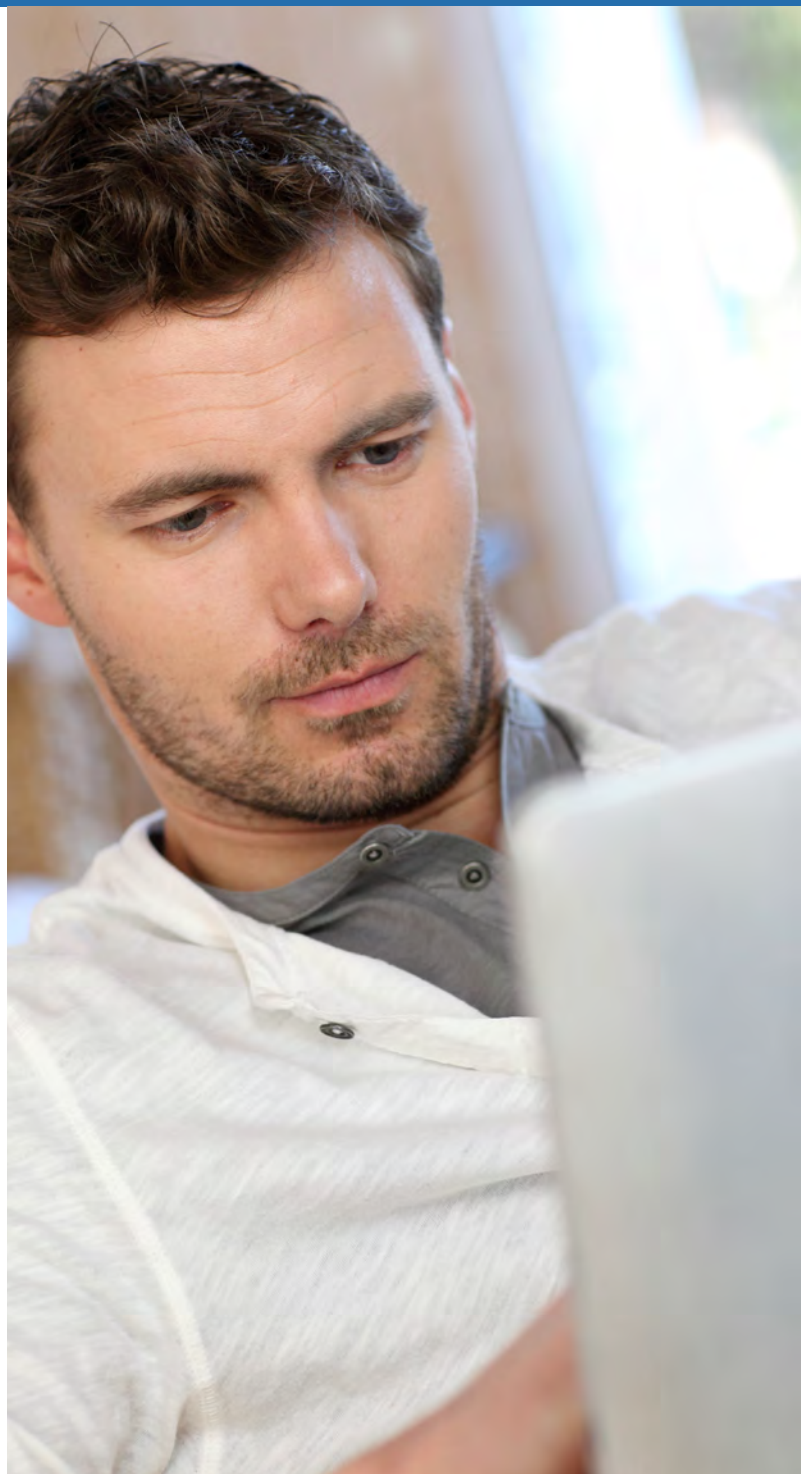




In evidenza questo mese

- Bilanci 2019 a seguito della crisi Covid-19
- Previsione dei flussi di cassa e nuovo Codice della Crisi d'impresa
- Coronavirus: credito di imposta per le locazioni commerciali



MAGGIO 2020

All'interno contributi a cura di:



INDICE

Pilloe Associative

Tributarista, una Professione regolamentata da leggi dello Stato	03
Normativa UNI e certificazioni.....	07

Primi Passi per la Lettura e la Redazione del Bilancio di Esercizio

Bilanci 2019 a seguito della crisi sanitaria da Covid-19	11
Finanziamenti dei soci senza postergazione	16
L'importanza della previsione dei flussi di cassa alla luce delle novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi d'impresa.....	25

Soluzioni di Pratica Fiscale

Le locazioni e l'emergenza Covid-19: accordi fra le parti, conseguenze ai fini fiscali e credito di imposta per le locazioni commerciali	32
Sanificazione vs Coronavirus: il labirinto lessicale e fiscale delle spese di sanificazione.....	37

Le Verifiche Economiche e Finanziarie in Azienda e il Controllo di Gestione

La riclassificazione del bilancio: il conto economico	48
---	----

La Segreteria: il biglietto da visita dello Studio Professionale

Da dove ripartire per organizzare le attività dopo il Coronavirus.....	53
--	----

Tributarista, una Professione regolamentata da leggi dello Stato

A cura di Luca Bontempi (Ufficio Legale A.N.CO.T) e di Annamaria Longo (Segretario Nazionale A.N.CO.T)

L'Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi, dall'inizio dell'emergenza legata alla pandemia da Covid-19, ha sostituito il suo programma di corsi gratuiti, dedicati agli associati, con una serie di webinar che, se da un lato seguono l'approfondimento delle problematiche classiche d'interesse dei tributaristi e dei loro Studi, dall'altro assolvono al compito di rispondere ad esigenze specifiche, legate alla stretta attualità.

A tal proposito, lo scorso 24 aprile, si è svolto un incontro online, al quale hanno aderito numerosi tributaristi, sul tema **“Tributarista, una Professione regolamentata da leggi dello Stato”**.

Sono intervenuti l'avvocato Luca Bontempi, dell'Ufficio Legale A.N.CO.T, il Segretario Nazionale Annamaria Longo, Ernesto Rimoldi, Roberto Ferrarese ed il Consigliere della Fondazione “Dino Agostini “ Enrico Bellotti.

Nel primo intervento, l'avvocato Luca Bontempi ha ribadito come l'attività del consulente tributario sia legittima e come, chi opera, lo faccia in un contesto normativo e giurisprudenziale oramai delineato e per nulla intaccato da una recente sentenza della Cassazione Penale, la n. 12282/2020, peraltro commentata in maniera allarmistica da alcuni quotidiani.

La sentenza, infatti, non solo non ha modificato lo *“status quo”* ma ha addirittura richiamato la nota **pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 11545 del marzo 2012**, una “sentenza manifesto perché puntualizza i criteri di operatività del tributarista”.

Poiché, a differenza dell'atteggiamento liberale della Cassazione Civile, in Cassazione Penale vi erano due filoni interpretativi, uno che considerava “esclusivi” solo quegli atti che per legge erano riservati agli iscritti ad un ordine e l'altro che vi includeva anche i cosiddetti “atti tipici” della Professione, le Sezioni Unite si sono pronunciate proprio per trovare un equilibrio tra le istanze degli albisti e quelle dei Professionisti non iscritti ad un albo.

Il risultato, in sintesi, è che *«costituisce esercizio abusivo della professione il compimento di atti non solo riservati in esclusiva ma anche di atti individuati come competenza specifica di una determinata professione, se esercitati in modo tale che per continuità, onerosità e organizzazione destano l'apparenza di essere svolti da soggetti abilitati creando un legittimo affidamento nel terzo»*.

Quindi, è necessario e sufficiente esplicitare l'assenza di abilitazione professionale e di operare con titoli diversi e con esperienze comunque acquisite. Successivamente, per merito dell'Associazione Nazionale Con-

sulenti Tributarî, la **legge n. 4/2013** ha fatto ulteriore chiarezza.

Nel comma 1 dell'articolo 1 si legge che la norma «*disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi*». Nel comma 2 si definisce la «professione non organizzata in ordini o collegi» come «*l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative*». **Nel comma 3** si puntualizza che «*chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge*».

«Il cerchio si chiude – ha concluso l'avvocato Bontempi – perché l'unione di quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2012 e la legge n. 4 del 2013 sancisce che è sufficiente esplicitare di essere un tributarista ex lege n. 4/2013. Naturalmente, tale elemento chiarificatore dev'essere presente ovunque: in calce a mail, PEC, contratti, nella targa all'ingresso dello Studio professionale. Anche la certificazione UNI in base alla legge n. 4/2013 chiarisce la posizione trasparente del tributarista. Peraltro, nell'articolo 63 del D.P.R. n. 600 recante le «*disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*», la rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari può essere svolta anche dai Professionisti di cui alla norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della L. n. 4/2013».

Il Segretario dell'Associazione Nazionale Consulenti Tributarî, **Annamaria Longo** è ripartita proprio dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 sulle «*disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi*».

Il 26 gennaio 2013, con la pubblicazione sulla GU n. 22 della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, ha preso, finalmente, corpo e sostanza giuridica la riforma delle Professioni non organizzate in ordini o collegi.

A distanza di oltre sette anni, le Professioni non ordinistiche sono una realtà inconfutabile del nostro Paese, rispecchiano gran parte del variegato e fattivo mondo delle cosiddette «*Partita Iva*» e, tramite le associazioni che le rappresentano, sono diventate un interlocutore permanente del legislatore.

Nel sistema della legge n. 4/2013 – ha ricordato il Segretario A.N.CO.T - si possono identificare tre attori, cui sono attribuiti ruoli differenti, ma complementari.

Il primo è il **Professionista**, definito all'art. 1 come colui che svolge «*un'attività economica, anche non organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante il lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigiani, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche norme*». Lo stesso articolo precisa che l'esercizio della Professione è «*libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza del giudizio tecnico intellettuale*», purché avvenga sempre *nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela e della responsabilità professionale*. Ne discende l'obbligo di corretta identificazione in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, nel quale il **Professionista** deve sempre esplicitare il riferimento alla **legge n. 4/2013**, affinché alla clientela giunga un'informazione precisa e inequivocabile dell'attività svolta e dell'ambito legislativo di riferimento. Questo dovere del **Professionista** è uno dei cardini della legge stessa, che, pur riconoscendo l'esistenza di numerose attività professionali esercitabili senza alcuna iscrizione a ordini o collegi, vuole evitare qualsiasi pericolo di sovrapposizione tra queste attività e quelle riservate ai Professionisti ordinisti.

Il **Professionista legge n. 4/2013** deve, quindi, presentarsi al mondo esterno in modo chiaro e trasparente. A questo proposito, segnaliamo che l'introduzione della fattura elettronica può, in alcuni casi, richiedere degli accorgimenti. In particolare, se il software utilizzato non consente l'inserimento, nell'intestazione della fattura, della dicitura "**legge n. 4/2013**", in aggiunta alla propria qualifica professionale, è necessario che questa sia riportata - per esteso - nel corpo della fattura stessa. Il file .xml inviato tramite il Sistema d'interscambio rappresenta il documento ufficiale nei confronti del cliente e dell'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, la corretta identificazione del **Professionista legge n. 4/2013** vi deve risultare, non essendo sufficiente che appaia nella sola *copia di cortesia*.

La legge prevede una grande apertura nella forma giuridica con cui esercitare la Professione, lasciando al **Professionista** la scelta tra esercizio individuale, associazione, società, cooperativa e lavoro dipendente. Va da sé che, laddove la Professione sia svolta attraverso una persona giuridica, le qualifiche soggettive e i requisiti richiesti dalle associazioni professionali per il mantenimento dell'iscrizione (quali, ad esempio, il rispetto del codice deontologico, l'obbligo formativo e la copertura assicurativa) rimangono in capo alle persone fisiche che operano all'interno del predetto ente.

Il secondo attore della legge n. 4/2013 sono le **associazioni professionali**.

La costituzione delle **associazioni professionali** ha come obiettivo primario la tutela dell'utenza, tramite la pubblicazione di tutte le informazioni che favoriscono il cittadino consumatore, nella scelta consapevole del **Professionista**. Le associazioni sono enti privatistici, su base volontaria, privi di vincolo di rappresentanza esclusiva e hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati. Ad esse, il sistema della legge n. 4/2013 riserva un ruolo nevralgico, rendendole punto di riferimento per il controllo, la formazione permanente, l'aggiornamento professionale ed il rispetto delle regole deontologiche degli iscritti.

Quanto più l'**associazione professionale** assicura elevati standard qualitativi dei propri associati, tanto più la sua funzione diventa incisiva e fondamentale nel rapporto tra il **Professionista** ed il suo assistito. La legge n. 4/2013 non impone al Professionista non albista di iscriversi ad un'associazione, ma crea - di fatto - una sorta di "gerarchia" dei Professionisti, distinguendo tra chi, non essendo iscritto ad alcuna associazione, fornisce le minori garanzie qualitative e informative al cliente e chi, viceversa, essendo iscritto ad un'associazione professionale, ottiene l'*Attestato di Qualità e di Qualificazione dei Servizi Prestati*, esplicitando il proprio profilo professionale.

Con questo documento, infatti, l'**associazione professionale**, previa la necessaria verifica e sotto la responsabilità del legale rappresentante, attesta che l'associato è regolarmente iscritto; rispetta i requisiti necessari alla partecipazione all'associazione e possiede gli standard qualitativi che permettono il mantenimento dell'iscrizione. L'attestato di qualità, inoltre, indica le garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello del consumatore; l'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal **Professionista**; l'eventuale possesso da parte del **Professionista** iscritto, di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

Ecco, quindi, che il *sistema di attestazione*, previsto dagli articoli 7 e 8 della legge n. 4/2013, si lega strettamente al *principio di autoregolamentazione volontaria* richiamato dall'art. 6. Secondo tale principio, la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI, alla cui elaborazione collaborano le stesse **associazioni professionali**. La norma UNI individua i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e di comunicazione verso l'utente che, a loro volta, costituiscono i principi e i criteri generali per l'esercizio autoregolamentato della Professione.

Per alcune attività professionali, quali il **Tributarista legge n. 4/2013**, questo legame è già stato conclamato dal legislatore in specifiche norme. Il riferimento è all'art. 63 del D.P.R. n. 600/1973, laddove statuisce che la

firma sulla procura speciale, necessaria per rappresentare il contribuente presso gli Uffici Finanziari, può essere autenticata anche dai «*professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 4/2013*». Questa esplicita previsione chiude il circolo virtuoso tra Professionista, associazione, legislatore e normazione tecnica.

Ultimo protagonista, ma non in ordine d'importanza, della legge n. 4/2013 è il **Ministero dello Sviluppo Economico**, cui spetta il compito di vigilare sulla corretta attuazione della legge stessa. Il Ministero, inoltre, detiene e pubblica sul proprio sito internet, l'elenco delle **associazioni professionali** in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. In tal modo, fornisce informazioni ai cittadini e alle aziende che lo consultano, garantendone la trasparenza e la corretta pubblicità.

La legge n. 4/2013 – ha concluso Annamaria Longo - non conferisce “autorizzazioni” all'esercizio di un'attività professionale e neppure le associazioni professionali hanno questa facoltà. La legge descrive l'ambito in cui operano i Professionisti non organizzati in ordini o collegi, traccia i processi di qualificazione professionale e indica le funzioni delle associazioni. **Professionisti e associazioni** devono rispettarne i principi, poiché la difesa e la valorizzazione di ogni categoria professionale dipendono, in modo imprescindibile, non solo dalle attività delle associazioni, ma anche dal corretto comportamento dei singoli **Professionisti**.

Normativa UNI e certificazioni

A cura di **Ernesto Rimoldi (A.N.CO.T)**, **Roberto Ferrarese (A.N.CO.T)** ed **Enrico Bellotti (Consigliere Fondazione “Dino Agostini”)**

Il webinar gratuito **“Tributarista, una Professione regolamentata da leggi dello Stato”**, che si è svolto lo scorso 24 aprile a cura dell'Associazione Nazionale Consulenti Tributari, nella seconda parte si è occupato di normativa UNI e certificazioni.

Di normativa tecnica UNI ha parlato **Ernesto Rimoldi**, che ha esordito ricordando che l'interessamento di A.N.CO.T. – Associazione Nazionale Consulenti Tributari, alla normativa tecnica UNI, nasce dalle disposizioni legislative che regolamentano appunto le Professioni non appartenenti ad Ordini e Collegi.

La legge n. 4/2013, al comma 1 dell'art. 6, *«promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni»* non regolamentate ed al comma 2 del medesimo articolo, stabilisce che *«la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche Uni ...»*.

“Appare evidente – ricorda il relatore - la volontà del legislatore di demandare alle norme tecniche UNI il compito di definire le figure professionali non regolamentate in ordini e collegi, delineandone il profilo, le conoscenze, le abilità e le competenze. Da subito, quindi, A.N.CO.T. si è fatta parte attiva nel promuovere i lavori per la stesura di una norma che potesse dare certezze all'attività professionale del Tributarista ed ha partecipato alla creazione del tavolo UNI, come uno dei principali attori dello schema di flusso del processo normativo”.

UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione, è un'associazione senza scopo di lucro, riconosciuta dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea e notificata dalle Autorità italiane nell'ambito del Regolamento UE n.1025/2012 sulla normativa europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario e rappresenta l'Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO).

Fra le sue molteplici funzioni, UNI ha avviato una serie di attività normative fra le Professioni non regolamentate in ordini e collegi, con l'obiettivo di sviluppare norme tecniche in grado di identificare i requisiti delle figure professionali per le quali non vi sia una disciplina cogente specifica e dettagliata, conformemente al Quadro Europeo delle Qualifiche (*European Qualification Framework – EQF*) e in un'ottica di complementarità con la legislazione nazionale pertinente, a partire dalla legge n. 4/2013.

Anche la norma UNI Tributaristi 11511 è il risultato di un lungo ed intenso lavoro: dalla fase istruttoria pre-normativa, alla stesura vera e propria della norma, fino alla sua approvazione, attraverso una metodologia democratica e largamente condivisa, assicurando al tempo stesso il necessario coordinamento con le Autorità competenti ed evitando qualsiasi tipo di interferenza.

La costituzione del Gruppo di Lavoro per la definizione della norma è avvenuta con la massima diffusione pubblicitaria degli intenti e la raccolta di tutte le dichiarazioni d'interesse.

L'analisi della figura professionale del Tributarista - dalla sua formazione formale (attraverso l'apprendimento derivante da attività che comportano il rilascio di titoli aventi valore legale), informale (con l'apprendimento derivante da esperienze lavorative e della vita quotidiana) e non formale (attraverso l'apprendimento derivante da attività formative intenzionali e strutturate che non danno luogo al rilascio di titoli aventi valore legale) – è stata il fondamento per l'elaborazione del progetto di prassi costruito dal Gruppo di Lavoro.

In questa fase operativa, si è posta largamente attenzione alle normative vigenti e alle molteplici competenze del Tributarista, cercando di enumerare nel progetto ogni possibile attività svolta, anche a seguito di specifiche abilitazioni acquisite.

L'iter normativo ha, poi, previsto la consultazione pubblica, durante la quale sono state raccolte le osservazioni ed i commenti di tutte le parti interessate, per giungere alla ratifica del progetto da parte dell'UNI ed alla sua pubblicazione finale.

La qualità del lavoro, la democraticità nella costruzione della norma, la pubblicità data alla stessa per la sua approvazione finale e la sua revisione periodica, ne fanno uno strumento di qualità, di garanzia e di riferimento sia per il legislatore, che ha finalmente certezza della formazione e delle competenze professionali del Tributarista, sia per il consumatore che ne ha contezza del Professionista che lo segue.

Roberto Ferrarese ha insistito sull'importanza della figura del Tributarista e sulla legittimità del suo operato.

“Un volto a tre milioni di Professionisti. Così titolava – ricorda il relatore - il suo articolo l'allora Presidente A.N.CO.T. Arvedo Marinelli, ora Presidente Onorario. In effetti, l'allora neonata legge n. 4/2013, definiva quella che possiamo chiamare “la dignità dei professionisti tributari”, che da troppi anni attendevano la loro collocazione nella platea delle professioni fiscali, utili al Paese nel contributo all'applicazione delle norme tributarie. Fino alla nascita della legge 14 gennaio 2013 n. 4, l'A.N.CO.T. si era data già la sua dimensione professionale, dotandosi autonomamente di idoneo statuto, codice deontologico e regolamenti interni. Ciò al fine di assicurare l'osservanza dei principi di correttezza e professionalità ai propri iscritti, oltre che la trasparenza nei confronti dei terzi. Inoltre, per assolvere all'obbligo della qualità dei propri associati, l'A.N.CO.T., nel rispetto di quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal quale l'associazione è riconosciuta fin dal 10 maggio 2012, si era dotata da tempo di un'ottima organizzazione per la formazione”.

“La creazione della norma UNI 11511 del 2 dicembre 2013 che, come detto, vede A.N.CO.T. protagonista di rilievo nell'ambito della riforma delle Professioni non ordinistiche – prosegue Roberto Ferrarese - mette indirettamente sul podio dell'impianto professionale dei tributaristi il proprio modello organizzativo che assicura ai propri iscritti la rappresentanza, i servizi e la formazione tributaria permanente. Infatti, l'A.N.CO.T., l'A.N.CO.T. Service e la Fondazione Dino Agostini sono gli anelli di una unica catena che assicura, alle donne e uomini che svolgono il loro lavoro INSIEME (per dirla con l'attuale Presidente Celestino Bottoni), la valorizzazione delle competenze degli associati, richieste dalla norma UNI 11511, assicurando i servizi e la formazione necessari”.

La norma UNI, dunque, governa il processo di certificazione del Tributarista. Processo attraverso il quale un Ente terzo garantisce il possesso delle conoscenze, competenze e requisiti della figura professionale inquadrata dalla legge n. 4/2013.

L'approntamento, da parte di A.N.CO.T. e di A.N.CO.T. Service, della procedura di certificazione, svolta come partner di un Ente di certificazione terzo (Kiwa), sgombra il campo da distorsioni e confusioni tra diverse professioni “vicine” perché salva l'autonomia e le competenze rispettando una formazione specifica e con l'ausilio di esperienze qualificate definite da un marchio di qualità.

Tutto il processo di certificazione, poi, vede il sigillo di Accredia, Ente Italiano di Accreditamento, che assicura che gli Enti Certificatori siano tutti muniti dei requisiti per la valutazione di conformità, in questo caso alla norma UNI 11511 Tributaristi.

“Sgombriamo subito il campo – sottolinea Ferrarese - da concetti di facilità: la certificazione, per la vastità delle conoscenze professionali che prevede, non rappresenta una passeggiata in discesa. Essa presuppone delle competenze e dei requisiti che non si improvvisano. I requisiti si acquisiscono nel corso dell'attività professionale svolta dai Professionisti tributari giorno dopo giorno, con lo svolgimento continuo della Professione e con la costanza della formazione continua. Le competenze derivano dalla conoscenza delle norme, nella loro evoluzione e dalla base delle leggi fiscali, del diritto commerciale, delle regole di redazione dei bilanci, della conoscenza delle scritture contabili fino ad arrivare a competenze nell'ambito della elaborazione delle informazioni anche con l'uso di software dedicati per i servizi di intermediazione con il Ministero delle Finanze. Tralasciamo le modalità formali per accedere agli esami di certificazione, cosa deputata all'ottimo servizio di segreteria organizzativa di A.N.CO.T. Service Srl, che ben conduce nella fase istruttoria della pratica dell'associato tributarista che si vuole certificare. Dedichiamo, invece, due parole all'accompagnamento alla certificazione da parte dell'Associazione e dei suoi formatori. Si è detto che non si tratta di una passeggiata, tuttavia la conduzione nel percorso di certificazione dei formatori di A.N.CO.T. fa sì che diventare un Tributarista L. n. 4/2013, certificato secondo Norma UNI11511, sia un traguardo raggiungibile da parte di tutti”.

Le due prove scritte e l'orale che compongono l'esame di certificazione, dopo la formazione svolta, possono tranquillamente essere affrontate come un'esperienza nel testare la preparazione di ognuno. In particolare, il colloquio orale viene sempre sviluppato tenendo conto delle peculiarità del candidato e della sua specifica formazione professionale, con l'unico intento di certificarne assolutamente le competenze nell'ambito della Professione che svolge.

L'organizzazione di A.N.CO.T. per la certificazione rappresenta sicuramente lo strumento idoneo per il tributarista associato, vieppiù se consideriamo che la modifica apportata nel 2016 all'art. 63 del D.P.R. n. 600/1992, al comma 2, prevede la rappresentanza del contribuente da parte dei Professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4. Questo nella considerazione che la certificazione consente appieno di rientrare tra le figure professionali “Tributaristi” di cui alla norma UNI 11511 con l'indispensabile qualifica rilasciata dall'Associazione di cui alla legge n. 4/2013.

“Quindi - conclude Roberto Ferrarese - la certificazione e l'iscrizione alla propria associazione A.N.CO.T., unitamente all'evidenziazione della propria condizione professionale nelle modalità previste dalla legge, fa del Professionista tributario una figura che non si confonde tra diverse professioni ma appartiene ad un ambito ben preciso di Professionisti che svolgono legittimamente la loro precisa attività.

Le riflessioni conclusive, sulla certificazione, sono state affidate nel webinar A.N.CO.T all'intervento di **Enrico Bellotti**.

“Certificarsi – ricorda il consigliere della Fondazione “Dino Agostini” - significa acquisire un valore aggiunto sul mercato e prepararsi per tempo a svolgere nuove funzioni che potrebbero essere riconosciute solo ai “Tributaristi certificati”. Tutti gli iscritti all'A.N.CO.T. dovrebbero pertanto, nell'interesse proprio, dei propri clienti e dell'associazione stessa, attivarsi per sostenere e superare l'esame di certificazione del Tributarista, ai sensi della norma UNI 11511. Per facilitare la partecipazione a tali esami A.N.CO.T. e A.N.CO.T. Service, a partire da gennaio 2020, hanno deciso di prevedere, oltre alle sessioni d'esame ordinarie da tenersi presso la sede nazionale di Roma, anche l'attivazione di sessioni d'esame straordinarie sul territorio al raggiungimento di minimo 10 candidati”.

A causa dell'emergenza sanitaria e per effetto delle misure di contenimento da contagio da Covid-19, tutte le sessioni d'esame sono state sospese, ma appena sarà possibile, sarà reso disponibile il nuovo calendario delle sessioni d'esame, sia ordinarie, sia straordinarie. Si invita pertanto ciascun associato, fin da subito, a scrivere al proprio responsabile provinciale o regionale chiedendo l'attivazione di una sessione d'esame straordinaria nella propria provincia o regione il prima possibile.

In questo contesto, compito della Fondazione "Dino Agostini" – prosegue il dottor Bellotti – "è promuovere e sviluppare l'attività formativa, e in questa direzione, di comune accordo con A.N.CO.T., sta sviluppando due progetti per offrire agli associati i migliori strumenti possibili utili alla preparazione dell'esame di certificazione del Tributarista: un primo progetto di natura formativa diretto ad organizzare, nelle sedi in cui si terranno le sessioni d'esame, dei corsi di formazione *ad hoc* per la preparazione sia alla prova orale, sia alle prove scritte, anche mediante simulazione di testi d'esame, implementando i corsi propedeutici attualmente in capo ad A.N.CO.T. ed ottimamente e proficuamente tenuti dal consigliere nazionale Stefano Trevisani; un secondo progetto di natura editoriale diretto ad offrire ai candidati un testo utile allo studio delle principali tematiche oggetto dell'esame. Purtroppo, l'emergenza sanitaria ha rallentato lo sviluppo di tali progetti, ma il loro potenziamento e soprattutto la loro realizzazione saranno perseguiti quanto prima".

Bilanci 2019 a seguito della crisi sanitaria da Covid-19

A cura della Redazione

Il decreto “Cura Italia” ha introdotto una serie di misure urgenti, atte a far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19. Tra le altre novità introdotte, il decreto si è occupato di affrontare questioni e aspetti operativi nella redazione e approvazione dei bilanci societari dell'esercizio 2019.

TERMINE

Gli artt. 2364 e 2478-*bis* C.C. prevedono un termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, oppure un termine di 180 giorni qualora lo preveda lo statuto e sussistano particolari esigenze legate alla struttura o all'oggetto della società.

L'art. 106 del decreto n. 18/2020 ha previsto una deroga esplicita agli articoli sopra citati e ad eventuali contrarie o omesse disposizioni statutarie, prevedendo un termine generalizzato di 180 giorni per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio.

Il termine entro cui approvare i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2019, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, sarà il 28 giugno 2020.

L'utilizzo di tale termine è una facoltà per la società, non un termine perentorio.

La norma prevede che le disposizioni sopra riportate si applichino alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o entro la successiva data, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da Covid-19.

Queste disposizioni dovrebbero trovare applicazione anche per quelle assemblee che, non trovando i *quorum* deliberativi in prima convocazione, si trovano nella necessità di prevedere una “seconda convocazione” nei successivi 30 giorni.

Ricordiamo che per fruire del maggior termine non è richiesto alcun adempimento formale, poiché si tratta di un termine stabilito *ex lege*. Gli organi amministrativi non dovranno in alcun modo formalizzare la volontà di allungare i tempi per la convocazione dell'assemblea. Si suggerisce comunque di darne atto nella relazione sulla gestione e/o nella nota integrativa.

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA - NOMINA DEL REVISORE

Lo “*slittamento*” del termine ultimo dell'approvazione dei bilanci per le Srl sposta anche i termini per la nomina del revisore.

Il D.Lgs. n. 14/2019 ha introdotto il Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, emendato successivamente, dal decreto Milleproroghe, nel quale è stato previsto che, con l'approvazione del bilancio 2019, dovrà essere nominato l'organo di controllo o del revisore per tutte le Srl che per **due esercizi consecutivi** hanno superato almeno **uno** dei seguenti limiti:

- totale dell'**attivo** dello stato patrimoniale: 4 milioni di Euro;
- **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di Euro;
- **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 435/2001, i soggetti Ires hanno, come termine ordinario per il versamento delle imposte a saldo ed in acconto Ires e Irap, l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, fermo restando la possibilità di avvalersi di un differimento di 30 giorni. In tale caso viene prevista una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi.

La suddetta regola vale per le società che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nel caso in cui, invece, la società, al verificarsi dei presupposti, approva il bilancio nei 180 giorni, il versamento delle imposte deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31 luglio) oppure differito di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi (31 agosto).

In conseguenza del D.L. Cura Italia, il termine di versamento delle imposte slitta alla fine di luglio 2020, salvo ulteriori proroghe. Tutte le società che approveranno il bilancio entro il 28 giugno 2020, dovranno versare il saldo 2019 e il primo acconto 2020 delle imposte dirette e dell'Irap entro il 31 luglio 2020, oppure il 31 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,4%.

MODALITÀ DI APPROVAZIONE- DEROGHE EX LEGE

L'art. 2370 del codice civile prevede che «*lo Statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica*».

In deroga a tale principio, l'art. 106 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 stabilisce che, tenuto conto che è necessario in questo periodo evitare i contatti sociali e personali, è consentito svolgere le riunioni assembleari e dell'organo amministrativo anche se il Presidente e il Segretario non si trovano nello stesso luogo.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto, in deroga ad eventuali previsioni statutarie, che il voto possa essere espresso per via elettronica (e-mail o PEC) o per corrispondenza, oppure che l'assemblea si svolga mediante mezzi elettronici a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti.

Il voto può avvenire anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Tali modalità pare possano essere utilizzate anche quando non siano previste dall'atto costitutivo, oppure per le decisioni che riguardino modifiche dell'atto costitutivo.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Gli amministratori dovranno evidenziare nella relazione sulla gestione gli effetti che l'emergenza ha prodotto e produrrà sui risultati economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa.

Dopo aver fotografato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2019 si dovrà illustrare l'impatto che l'emergenza epidemiologica in corso ha avuto e avrà sull'andamento dei risultati della società, in termini di riduzione dei ricavi, misure per il contenimento dei costi o impatto sui costi dell'impresa delle misure adottate per il contenimento del contagio e andamento finanziario.

NOTA INTEGRATIVA

L'art. 2427 C.C. chiarisce che è necessario indicare in nota integrativa i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed i relativi effetti sulla situazione economico, finanziaria e patrimoniale.

L'emergenza epidemiologica non produce effetti diretti sui valori del bilancio 2019 e non si sono avuti effetti economici rilevanti sino a marzo 2020.

Questa emergenza è un evento di competenza dell'esercizio 2020, pertanto gli amministratori potranno a loro discrezione suggerire ai soci di non distribuire l'utile, ma di accantonarli a riserva, e senza l'obbligo di rilevazione di un fondo rischi e oneri.

Gli amministratori, nella parte descrittiva della nota integrativa, dovranno indicare gli effetti dell'emergenza sul 2020 per la società e la prevedibile evoluzione. Se non è possibile stimare questi effetti, è necessario indicare le ragioni per cui l'effetto non è determinabile. In ogni caso occorre specificare in nota integrativa la situazione di generale incertezza determinata dall'epidemia.

CONTINUITÀ AZIENDALE

Il D.L. n. 23/2020 ha introdotto una disposizione per la redazione del bilancio 2020, con la finalità di evitare valutazioni sulla continuità aziendale in base all'emergenza in corso. È prevista la possibilità di operare la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità dell'attività a condizione che la stessa fosse già sussistente nell'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 23 febbraio 2020, con la finalità di neutralizzare per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti derivanti dal Covid-19.

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

L'art. 5 del D.L. n. 23/2020 ha differito l'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi al 1° settembre 2021, anziché al 15 agosto 2020, comprendendo anche l'entrata in vigore dell'obbligo di segnalazione di una situazione di crisi all'OCRI competente.

MORATORIA MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI

Il decreto Cura Italia ha introdotto anche una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica. In particolare, è stata introdotta una moratoria dei debiti fino al 30 settembre 2020 per i contratti stipulati dalle banche con le imprese (micro e PMI), con riferimento sia ai fidi e anticipazioni di cassa concessi al 29 febbraio 2020, che non possono essere revocate, sia alle restituzioni di prestiti.

Con questa norma è sospeso il pagamento delle rate, fino al 30 settembre 2020, per quanto riguarda sia il capitale, sia gli interessi o dei canoni di leasing relativi a finanziamenti rateali. Il piano di rimborso delle rate è conseguentemente allungato senza alcuna formalità e senza maggiori oneri.

Il bilancio 2019 dovrebbe, a parere di chi scrive, tenere conto di eventuali adesioni alla moratoria nella distinzione dei debiti scadenti entro e oltre l'esercizio.

In nota integrativa sarebbe opportuno spiegare che la società ha fatto ricorso alla moratoria, ex art. 56 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e che pertanto si è provveduto a rimodulare gli importi dei debiti con scadenza entro e oltre l'esercizio.

“Codice della Crisi d'impresa:

- nomina del revisore
- continuità aziendale
- moratoria mutui e finanziamenti bancari.”

Esempio:

Prendiamo ad esempio questo piano di ammortamento della società ALFA SRL.

N. Rata	Date	Residuo ante	Tasso	Interessi	Rata	Capitale	Residuo post	Anno
1	31/12/2019	100.000,00	5,00%	416,67	1.610,49	1.193,83	98.806,17	2019
2	31/01/2020	98.806,17	5,00%	411,69	1.610,49	1.198,80	97.607,37	2020
3	29/02/2020	97.607,37	5,00%	406,70	1.610,49	1.203,80	96.403,58	2020
4	31/03/2020	96.403,58	5,00%	401,68	1.610,49	1.208,81	95.194,76	2020
5	30/04/2020	95.194,76	5,00%	396,64	1.610,49	1.213,85	93.980,92	2020
6	31/05/2020	93.980,92	5,00%	391,59	1.610,49	1.218,91	92.762,01	2020
7	30/06/2020	92.762,01	5,00%	386,51	1.610,49	1.223,98	91.538,03	2020
8	31/07/2020	91.538,03	5,00%	381,41	1.610,49	1.229,08	90.308,94	2020
9	31/08/2020	90.308,94	5,00%	376,29	1.610,49	1.234,21	89.074,73	2020
10	30/09/2020	89.074,73	5,00%	371,14	1.610,49	1.239,35	87.835,39	2020
11	31/10/2020	87.835,39	5,00%	365,98	1.610,49	1.244,51	86.590,87	2020
12	30/11/2020	86.590,87	5,00%	360,80	1.610,49	1.249,70	85.341,18	2020
13	31/12/2020	85.341,18	5,00%	355,59	1.610,49	1.254,91	84.086,27	2020
14	31/01/2021	84.086,27	5,00%	350,36	1.610,49	1.260,13	82.826,14	2021
15	28/02/2021	82.826,14	5,00%	345,11	1.610,49	1.265,38	81.560,75	2021
16	31/03/2021	81.560,75	5,00%	339,84	1.610,49	1.270,66	80.290,10	2021
17	30/04/2021	80.290,10	5,00%	334,54	1.610,49	1.275,95	79.014,14	2021
18	31/05/2021	79.014,14	5,00%	329,23	1.610,49	1.281,27	77.732,88	2021
19	30/06/2021	77.732,88	5,00%	323,89	1.610,49	1.286,61	76.446,27	2021
20	31/07/2021	76.446,27	5,00%	318,53	1.610,49	1.291,97	75.154,30	2021
70	30/09/2025	4.791,50	5,00%	19,96	1.610,49	1.590,53	3.200,97	2025
71	31/10/2025	3.200,97	5,00%	13,34	1.610,49	1.597,16	1.603,81	2025
72	30/11/2025	1.603,81	5,00%	6,68	1.610,49	1.603,81	0,00	2025

Nel bilancio al 31 dicembre 2019 (senza moratoria) la voce D "Debiti" sarà così composta:

D) Debiti	
4) debiti verso banche	€ 98.806
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 14.720
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 85.083

In seguito alla richiesta di moratoria fatta ad aprile 2020 e fino al 30 settembre 2020, ipotizzando l'addebito degli interessi, a partire dalla prima rata scadente dopo il termine di sospensione, in quote di uguale importo aggiuntive alle rate stesse per una durata pari a quella residua del finanziamento, il nuovo piano di ammortamento sarà il seguente:

N. Rata	Date	Residuo ante	Tasso	Interessi	Interessi Moratoria	Int. NON addebitati	Rata	Capitale	Residuo post	Anno
1	31/12/2019	100.000,00	5,00%	416,67	-	-	1.610,49	1.193,83	98.806,17	2019
2	31/01/2020	98.806,17	5,00%	411,69	-	-	1.610,49	1.198,80	97.607,37	2020
3	29/02/2020	97.607,37	5,00%	406,70	-	-	1.610,49	1.203,80	96.403,58	2020
4	31/03/2020	96.403,58	5,00%	401,68	-	-	1.610,49	1.208,81	95.194,76	2020
4	30/04/2020	95.194,76	5,00%	-	-	396,64	-	-	95.194,76	2020
4	31/05/2020	95.194,76	5,00%	-	-	396,64	-	-	95.194,76	2020
4	30/06/2020	95.194,76	5,00%	-	-	396,64	-	-	95.194,76	2020
4	31/07/2020	95.194,76	5,00%	-	-	396,64	-	-	95.194,76	2020
4	31/08/2020	95.194,76	5,00%	-	-	396,64	-	-	95.194,76	2020
4	30/09/2020	95.194,76	5,00%	-	-	396,64	-	-	95.194,76	2020
5	31/10/2020	95.194,76	5,00%	396,64	35,00	-	1.645,49	1.213,85	93.980,92	2020
6	30/11/2020	93.980,92	5,00%	391,59	35,00	-	1.645,49	1.218,91	92.762,01	2020
7	31/12/2020	92.762,01	5,00%	386,51	35,00	-	1.645,49	1.223,98	91.538,03	2020
8	31/01/2021	91.538,03	5,00%	381,41	35,00	-	1.645,49	1.229,08	90.308,94	2021
9	28/02/2021	90.308,94	5,00%	376,29	35,00	-	1.645,49	1.234,21	89.074,73	2021
10	31/03/2021	89.074,73	5,00%	371,14	35,00	-	1.645,49	1.239,35	87.835,39	2021
11	30/04/2021	87.835,39	5,00%	365,98	35,00	-	1.645,49	1.244,51	86.590,87	2021
12	31/05/2021	86.590,87	5,00%	360,80	35,00	-	1.645,49	1.249,70	85.341,18	2021
13	30/06/2021	85.341,18	5,00%	355,59	35,00	-	1.645,49	1.254,91	84.086,27	2021
70	31/03/2026	4.791,50	5,00%	19,96	35,00	-	1.645,49	1.590,53	3.200,97	2026
71	30/04/2026	3.200,97	5,00%	13,34	35,00	-	1.645,49	1.597,16	1.603,81	2026
72	31/05/2026	1.603,81	5,00%	6,68	35,00	-	1.645,49	1.603,81	0,00	2026

Nel bilancio al 31 dicembre 2019 la voce D "Debiti" sarà così composta:

D) Debiti	
4) debiti verso banche	€ 98.806
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 7.268
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 91.538

Ricordiamo che, oltre alla moratoria del Decreto Cura Italia, esiste anche una moratoria introdotta dall'ABI. Questa moratoria è riferita ai finanziamenti concessi alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica Covid-19. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino ad un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di *leasing*.

Finanziamenti dei soci senza postergazione

A cura della **Redazione**

Com'è noto, il 9 aprile scorso è entrato in vigore il D.L. n. 23/2020, anche conosciuto come decreto "Liquidità": l'intervento normativo si articola in un complesso di misure a sostegno della liquidità delle imprese italiane, duramente colpite dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del Covid-19. Nel decreto sono annoverate alcune disposizioni particolari in materia di società e bilancio: tra queste, la previsione della disapplicazione del meccanismo di postergazione per i finanziamenti dei soci avvenuti nel 2020. L'articolo che segue ne analizza la procedura, nonché gli aspetti fiscali e contabili.

Come noto, i mezzi finanziari a disposizione delle società possono qualificarsi come "interni" laddove derivino dall'autofinanziamento generato dalla gestione dell'attività c.d. "caratteristica", ovvero come "esterni", ossia reperiti al di fuori dell'attività aziendale. Con riferimento alle fonti di finanziamento c.d. *esterne*, le società possono ricorrere a:

- indebitamento bancario e presso soggetti finanziatori;
- apporti dei soci.

Questi ultimi - **gli apporti dei soci** – possono concretizzarsi in:

- apporto di capitale di rischio (o capitale proprio);
- apporto di capitale di debito (o capitale di terzi), ossia finanziamenti veri e propri.

Alla seconda categoria di apporti, vale a dire alle ipotesi di apporto di liquidità da parte dei soci, a fronte del diritto alla restituzione delle somme versate alla società è riservata, dal D.L. n. 23/2020, una specifica manovra agevolativa temporanea contenuta nell'art. 8 del decreto stesso.

Lo scopo della norma è, come esplicitato anche nella relazione illustrativa, quello di incentivare il ricorso al capitale dei soci, non penalizzando coloro che, a fronte delle difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, intendano erogare prestiti (anche infruttiferi) alle loro aziende, nel tentativo di rimediare alla scarsa liquidità societaria senza ricorrere all'indebitamento bancario. Una siffatta opzione pare, infatti, oltre che di più certa ed immediata realizzazione, anche più conveniente dal punto di vista economico, posto che, come accade sovente nella prassi, i finanziamenti dei soci sono spesso infruttiferi di interessi: come tali, indubbiamente, risultano meno (o affatto) onerosi rispetto alle ipotesi di indebitamento bancario.

Vedremo, quindi, nel prosieguo, la manovra nello specifico ed i relativi aspetti procedurali, contabili e fiscali.

LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 8 DEL DECRETO LIQUIDITÀ

Tra le misure a favore delle società di capitali, si annovera l'art. 8 del decreto "Liquidità", il quale prevede che:

«Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile.»

La norma sancisce, esplicitamente, la **disapplicazione** della disciplina civilistica ordinaria **della c.d. “postergazione”** per i finanziamenti operati dai soci sino al termine dell'anno 2020, in favore delle proprie società in difficoltà economico-finanziaria a causa dell'emergenza legata alla diffusione del Covid-19: per effetto di tale disposizione normativa, tali finanziamenti costituiscono, per i soci, crediti chirografari rimborsabili al pari degli altri crediti sociali, non operando la norma che li “equipara” giuridicamente al capitale di rischio.

La regola di postergazione

A norma dell'art. 2467 c.c., rubricato “*Finanziamenti dei soci*”, i versamenti dei soci con obbligo di restituzione (finanziamenti) sono rimborsabili esclusivamente **in via postergata** rispetto agli altri crediti sociali, ossia solo dopo aver soddisfatto i crediti vantati dagli altri creditori e, qualora il rimborso sia avvenuto nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, questo va restituito.

La *ratio* della norma è quella di disincentivare l'indebitamento societario nei confronti dei soci, penalizzando coloro che scelgano di apportare risorse finanziarie proprie nella società a titolo di capitale di debito, anziché di capitale di rischio (o proprio), in circostanze in cui sarebbe, invece, più opportuna una patrimonializzazione della società.

Il meccanismo (o clausola) di postergazione, infatti, non opera automaticamente in caso di finanziamento dei soci, ma in presenza delle condizioni patologiche di cui all'art. 2467, comma 2, c.c.:

- eccessivo squilibrio nel rapporto indebitamento/patrimonio netto;
- situazione finanziaria che, ragionevolmente, avrebbe richiesto un conferimento.

Di conseguenza, non solo i finanziamenti effettuati dai soci nel periodo temporale di disapplicazione della postergazione non finiranno in coda agli altri crediti sociali, potendo essere regolarmente rimborsati, negli esercizi successivi, senza penalizzazioni di sorta, ma anche gli eventuali rimborsi non saranno ripetibili, qualora avvenuti nell'anno anteriore la dichiarazione di fallimento. Inoltre, in quanto equiparati a crediti chirografari generici, i crediti dei soci per tali finanziamenti non postergati potranno essere inseriti in un eventuale piano di concordato preventivo, assieme agli crediti chirografari di pari grado.

Per quanto attiene all'ambito temporale della misura, le regole di postergazione rimangono sospese per tutti i finanziamenti dei soci intercorsi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto “Liquidità” (**9 aprile 2020**) ed il **31 dicembre 2020**: il termine dell'anno, sebbene non previsto espressamente dal dato normativo, è da ritenere come *dead line* per la contrattualizzazione ed erogazione del finanziamento. Di contro, si potrà procedere alla restituzione degli stessi negli anni successivi, mantenendo il beneficio della disciplina in commento; diversamente, infatti, verrebbe meno lo scopo perseguito dal legislatore e si profilerebbe una situazione quantomeno anomala per la società, obbligata restituire le somme ricevute entro fine anno.

ASPETTI PROCEDURALI

Dal punto di vista operativo, il finanziamento soci è sottoposto ad una rigida regolamentazione al fine, da un lato, di contrastare fenomeni di riciclaggio e usura e, dall'altro, di qualificare in maniera corretta, sotto il profilo giuridico, fiscale e contabile, l'apporto di liquidità.

L'elemento discriminante il finanziamento del socio dagli apporti di capitale di rischio, infatti, è la **sussistenza del diritto di restituzione in capo al socio apportante**: è necessaria ed opportuna la formalizzazione scritta dell'operazione di finanziamento, che chiarisca, senza dubbio, che trattasi di apporto di capitale di debito e che definisca le condizioni del finanziamento.

In particolare, la procedura si articola in momenti differenti, che possono essere così schematizzati:

1. Previsione statutaria

In primo luogo, affinché i soci possano procedere ad apportare somme nella propria società a titolo di prestito, è indispensabile che la società preveda espressamente, nel proprio statuto, la possibilità di ricevere finanziamenti; diversamente, non sarà possibile erogare finanziamenti soci alla società.

A tal fine, è opportuno, in sede di costituzione, inserire un'apposita clausola in tal senso, del tipo che segue:

Art. X – Finanziamenti dei soci

1. *I soci, in accordo con l'organo amministrativo, potranno provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti effettuati sotto qualsiasi forma, ad esempio, versamenti in conto capitale e/o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. È attribuita, alla competenza dell'assemblea dei soci, l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.*
2. *I finanziamenti con diritto di restituzione delle somme versate potranno essere effettuati da soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti imposti dalla vigente normativa in materia di raccolta del risparmio.*
3. *Con decisione dei soci sarà inoltre, di volta in volta, stabilita ogni altra eventuale condizione idonea a regolare detti finanziamenti. Al rimborso di detti finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 c.c.*

2. Delibera autorizzativa assembleare

In secondo luogo, in situazione di necessità di apporti di mezzi finanziari, la prassi professionale prevedere preliminarmente che l'organo amministrativo rappresenti all'assemblea dei soci la necessità di sopperire al fabbisogno finanziario della società tramite il ricorso al capitale di terzi.

Nello specifico, la delibera assembleare è finalizzata a:

- esplicitare e motivare la necessità di reperire risorse finanziarie, prediligendo l'apporto dei soci prima di ricorrere all'indebitamento bancario;
- definire le caratteristiche del finanziamento richiesto, in termini di onerosità o meno, nonché tempi di restituzione;
- autorizzare la richiesta di esecuzione dello stesso ad opera di tutti, o parte dei soci, in misura proporzionale o meno alle percentuali di partecipazione di ognuno.

A titolo di esempio, la delibera assembleare potrà riportare il seguente o.d.g.:

ORDINE DEL GIORNO

1. situazione di temporaneo fabbisogno della società e necessità di finanziamento soci infruttifero di interessi, in misura anche non proporzionale, da restituire entro il 31.12.XX: deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sostanza, la delibera assembleare autorizzativa si risolve in un mero invito ai soci a finanziare la società, posto che l'accordo di finanziamento vero e proprio si realizza solo nel successivo carteggio intercorrente tra il socio

apportante e la società.

Sul punto, preme sottolineare che, sebbene consolidata nella prassi, la preventiva presenza di apposita delibera assembleare autorizzativa non è, in realtà, elemento ineluttabile della procedura di finanziamento da parte del socio, potendosi fruttuosamente procedere, anche alla luce delle motivazioni che vedremo nel prosieguo, al mero scambio di corrispondenza tra le parti. Ciò in quanto il verbale assembleare di finanziamento è atto societario "interno", riguardante, per l'appunto, i rapporti "interni" tra soci e società, mentre il documento fondamentale idoneo a rappresentare "all'esterno" e dar conto dell'attività svolta è il bilancio d'esercizio. A ciò si aggiunga, peraltro, che quest'ultimo assume rilievo pubblicistico, atteso il deposito presso il Registro delle imprese, con la conseguenza di rendere opponibili ai terzi i fatti di gestione ivi rappresentati.

Di tale avviso è l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6104 del 1° marzo 2019: la Suprema Corte ha evidenziato che il bilancio costituisce il documento principale, atto a qualificare la natura di un'entrata patrimoniale per la società. L'approvazione, da parte dell'assemblea dei soci, delle risultanze dello stesso, che evidenzino l'ammon-tare versato e l'obbligo sociale di restituzione (corretta qualificazione dell'apporto come finanziamento), di fatto, sana l'eventuale mancanza del verbale assembleare autorizzativo del finanziamento.

3. Corrispondenza commerciale

A valle della delibera assembleare vista poc'anzi, le parti procedono alla formalizzazione scritta del rapporto di finanziamento, fruttifero od infruttifero, che viene ad instaurarsi tra il socio (soggetto finanziatore) e la società (soggetto finanziato): è in questa fase che trova la propria genesi l'accordo di finanziamento vero e proprio.

La metodologia tipica di cristallizzazione del finanziamento socio-società è quella dello "scambio di corrispondenza", che assolve ad una triplice funzione:

- manifestare, in maniera chiara e puntuale, la volontà delle parti;
- attribuire data certa all'operazione di finanziamento;
- definire, senza alcun dubbio, le condizioni del finanziamento, in termini di remunerazione concordata (fruttifero/infruttifero), durata, eventuale possibilità di rinuncia alla restituzione.

A titolo di esempio, le parti procederanno a scambiarsi missive del seguente tenore:

Lettera della società ai soci

Beta S.r.l.
Via delle Imprese, 1
Roma 00100
C.f. e P.Iva: 0000000000

Preg. mi Sig.ri soci
LORO SEDI

Roma, __/__/__

OGGETTO: Finanziamento soci infruttifero

Pregiatissimi soci,

come da precedenti intese, Vi informiamo che la nostra società, a causa della sospensione dell'attività e della drastica riduzione del fatturato, dovuti ai provvedimenti restrittivi connessi all'emergenza epidemiologica in atto, necessita di fondi liquidi in eccedenza rispetto alla dotazione di capitale. Allo scopo di far fronte a tali necessità finanziarie, l'Organo amministrativo, in forza dei poteri conferiti dallo statuto sociale, dopo aver attentamente valutato possibilità e necessità sociali, è giunto nella decisione di chiedere ai soci, prima di rivolgersi al sistema bancario con i connessi oneri, un finanziamento soci infruttifero per complessivi (...../.....) Euro.

In caso di adesione, Vi pregheremmo di indicare la somma che potete apportare e di effettuare il relativo versamento sul c/c bancario della società n. presso, entro e non oltre il giorno

In attesa di una vostra cortese risposta, porgo cordiali saluti.

Beta S.r.l.
Il legale rappresentante

Ciascun socio, indipendentemente dalla propria quota di partecipazione, sarà libero di decidere di aderire, o meno, alla proposta, rispondendo alla richiesta, ad esempio, nel modo che segue:

Lettera del socio alla società	
Mario Rossi Via dei soci, 1 Roma 00100	Spett.le Beta S.r.l. Via delle Imprese, 1 Roma 00100 C.f. e P.Iva: 0000000000
Roma, __/__/__	
OGGETTO: Finanziamento infruttifero	
Il sottoscritto _____, in qualità di socio di codesta società, facendo seguito alla Vostra richiesta del __/__/__ conferma, con la presente, la propria disponibilità all'effettuazione di un finanziamento infruttifero di interessi in favore della Società, alle seguenti condizioni e termini:	
- la somma di _____ Euro, sarà versata, in un'unica soluzione, in data __/__/__ (a mezzo contanti/Assegno n. ____/Bonifico _____) a favore di codesta società; - l'apporto deve intendersi a titolo di finanziamento infruttifero erogato a favore della Società, per sopperire alle necessità finanziarie della stessa; - il finanziamento sarà restituito, nel rispetto delle norme di legge, non appena la liquidità societaria lo permetterà e, comunque, a semplice richiesta con preavviso di 6 (sei) mesi.	
Con i migliori saluti,	
	Mario Rossi

Si sottolinea che, al fine di attribuire **data certa** all'operazione, lo scambio di corrispondenza deve avvenire tramite l'invio di plico raccomandato privo di busta, ovvero, in alternativa, è possibile procedere allo scambio di PEC.

N.B.: Il carteggio tra società e socio ha l'ulteriore scopo di vincere la **presunzione di onerosità** del finanziamento: le somme versate a fronte di un obbligo di restituzione da parte della società e qualificate come mutuo/finanziamento sono, infatti, soggette alla presunzione legale di onerosità delle stesse e conseguente percezione degli interessi da parte del mutuante.

Tale presunzione risulta essere relativa, ossia superabile, a norma dell'art. 46 del Tuir: qualora si tratti di finanziamento infruttifero, la prova dell'infruttuosità risiede nelle condizioni chiaramente espresse nella corrispondenza commerciale vista poc'anzi, nonché nelle risultanze dei "bilanci societari e dei libri sociali" (Cfr. in tal senso, Cassazione sentenza n. 12251/2010; Cassazione sentenza n. 2735/2011)

ASPETTI CONTABILI

Sotto il profilo contabile, ai fini della corretta rappresentazione dei fatti di gestione, le scritture in partita doppia dovranno evidenziare l'esatta qualificazione dei finanziamenti dei soci e la natura debitoria di tali apporti: sul punto, il Principio Contabile OIC 28, infatti, chiarisce che, in sede di rilevazione iniziale dell'operazione, elemento discriminante è la sussistenza del diritto di rimborso in capo al socio. Di contro, risultano irrilevanti l'onerosità o meno del finanziamento e la previsione di una proporzionalità rispetto alle quote possedute da ciascun socio.

In qualunque caso di finanziamento soci, gli apporti di liquidità andranno contabilizzati movimentando, in Avere, poste finanziarie accese a **conti di debito verso i soci**, distinguendo, peraltro, i finanziamenti soggetti alla regola di postergazione da quelli non postergati in forza delle disposizioni di cui al citato art. 8 del D.L. n. 23/2020.

ESEMPIO

Si ipotizzi, ad esempio, che la Beta S.r.l., operante nel campo del commercio all'ingrosso despecializzato, si trovi in situazione di squilibrio finanziario e riceva un finanziamento infruttifero per 18.000 Euro, ad opera del socio Mario Rossi, contrattualizzato in data 10 febbraio 2020 e versato il 12 febbraio. Successivamente, stante il perdurare delle condizioni di carenza di liquidità della società, il medesimo socio procede ad erogare un ulteriore finanziamento per 15.000 Euro, in data 3 settembre 2020.

Le due operazioni andranno così contabilizzate:

1. 12 febbraio 2020: *rilevazione del finanziamento infruttifero socio Mario Rossi*

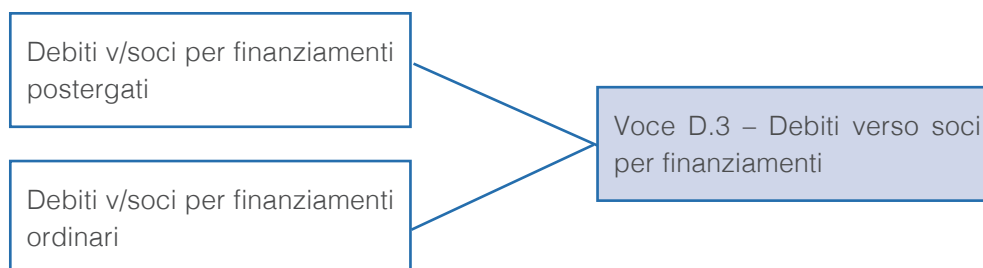
Banca c/c	a	Debiti v/soci per finanziamenti postergati	18.000
-----------	---	--	--------

2. 3 settembre 2020: *rilevazione del finanziamento infruttifero socio Mario Rossi*

Banca c/c	a	Debiti v/soci per finanziamenti ordinari	15.000
-----------	---	--	--------

In entrambi i casi, la rilevazione contabile dell'apporto del socio è effettuata mediante la movimentazione di conti accesi a passività e, precisamente, di conti intestati a "Debiti verso soci per finanziamenti", con la specifica che trattasi, nel solo primo caso, di finanziamento soggetto a postergazione poiché contrattualizzato ed eseguito prima dell'entrata in vigore delle disposizioni agevolative in commento. In pendenza dei requisiti di postergazione, infatti, è necessario ed opportuno mantenere distinti, nell'ambito delle rilevazioni contabili, i debiti ordinari rispetto a quelli postergati, mediante l'utilizzo di voci separate, come proposto nell'esempio: il secondo apporto, in quanto effettuato nel periodo di sospensione previsto dalla norma agevolativa, sarà annoverato tra i debiti ordinari chirografari, al pari degli altri debiti sociali.

In sede di formazione del bilancio d'esercizio, entrambi i conti confluiranno nella medesima voce generica di debito verso i soci nel passivo dello stato patrimoniale:



Tuttavia, l'informativa circa la postergazione o meno del finanziamento, dovrà riprendersi in nota integrativa, la quale dovrà contenere la separata indicazione dei debiti verso i soci, in ragione della clausola di postergazione, nonché in relazione alla propria scadenza, in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 2427, 19-bis c.c.

N.B.: Si ricorda, in questa sede, che, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, i debiti devono essere valutati, nel bilancio ordinario, al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale: occorre attualizzarne i flussi finanziari futuri. Diversamente, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata *ex art. 2345-bis c.c.* e le micro-imprese *ex art. 2435-ter c.c.* possono valutare i debiti al loro valore nominale, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e senza ricorrere all'attualizzazione.

Si ipotizzi, infine, che la situazione economica e finanziaria della Beta S.r.l., conseguente all'emergenza epidemiologica, sia tale da spingere il socio apportante a rinunciare, nel corso dell'esercizio successivo e precisamente in data 30 giugno 2021, al diritto di restituzione dell'intero finanziamento e, dunque, al credito vantato nei confronti della società, allo scopo di incrementarne il patrimonio netto.

Dal punto vista contabile, qualsiasi rinuncia di credito da parte del socio dev'essere rappresentata, in partita doppia, alla stregua di un "apporto di patrimonio", indipendentemente dalla natura originaria del credito stesso. Pertanto, in linea con le indicazioni del combinato disposto dei principi contabili OIC 19 e 28, anche la rinuncia del socio al proprio diritto di credito comporta la "trasformazione" del valore contabile del debito della società, in una posta di patrimonio netto.

La voce da utilizzare in contropartita, per lo storno del debito esistente nei confronti del socio, sarà differente a seconda dello scopo della rinuncia; supponendo, ad esempio, che la rinuncia sia finalizzata alla costituzione di una riserva in conto futuro aumento di capitale, la scrittura contabile da effettuarsi sarà la seguente:

3. 30 giugno 2021: rilevazione della rinuncia al credito infruttifero socio Mario Rossi

Diversi		Riserva per versamenti in conto futuro aumento di capitale	33.000
	a		
Debiti v/soci per finanziamenti ordinari			
Debiti v/soci per finanziamenti postergati			

In tal modo, la società elimina **dal bilancio la passività**, poiché l'obbligazione contrattuale risulta estinta per effetto della rinuncia, come previsto dal principio contabile OIC 19: essendo la rinuncia al diritto di restituzione, da parte del socio, finalizzata ad un rafforzamento patrimoniale della società (e solo in questo caso), la società potrà stornare, movimentandola in Dare, la voce di debito, inizialmente accesa al finanziamento, con la contropartita, in Avere, della specifica riserva di capitale per i "versamenti in conto futuro aumento di capitale". Nella riserva, si ricorda, sono da iscrivere i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata in vista di un futuro aumento di capitale.

In generale, nel caso di diversa destinazione, per espressa previsione, della rinuncia del socio, potranno movimentarsi le seguenti voci di patrimonio netto:

- A.I – *Capitale*, nel caso in cui la rinuncia del credito sia legata a un aumento di capitale sociale;
- A.VI- *Altre riserve*, nelle diverse poste di
 - "Versamenti in conto capitale",
 - "Versamenti in conto aumento di capitale",
 - "Versamenti in conto futuro aumento di capitale",
 - "Versamenti a copertura di perdite".

ASPETTI FISCALI

Dal punto di vista fiscale, il finanziamento dei soci risulta rilevante sia con riferimento alle imposte dirette sia rispetto alle imposte indirette.

Sotto il primo profilo, il contratto di finanziamento soci si presume, in assenza di diversa pattuizione, **oneroso**, a norma del già richiamato art. 46 del Tuir: conseguenza di tale presunzione è l'obbligo dell'assoggettamento a ritenuta ex art. 26 del D.P.R. n. 600/1973, degli interessi maturati dal socio. Specularmente all'imponibilità degli stessi in capo al socio, la società potrà fiscalmente dedurre gli interessi passivi pagati, secondo le ordinarie regole di cui all'art. 96 del Tuir.

Come visto in precedenza nel corso della trattazione, al fine di evitare che operi la presunzione di onerosità in questione, è necessario che sussista la prova contraria, vale a dire l'espressa pattuizione di infruttuosità del finanziamento, a inserirsi nella formalizzazione scritta dell'operazione.

Con riferimento alle **imposte indirette**, il contratto di finanziamento soci comporta l'applicazione dell'imposta di registro, in misura e modalità differenti a seconda della modalità di formalizzazione.

Qualora il contratto di finanziamento da soci sia redatto in forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata, questo è soggetto a registrazione in termine fisso, entro 20 giorni dalla data dell'atto, a norma del combinato disposto dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 9 della Tariffa, parte prima. In tal caso, l'imposta è determinata **nella misura proporzionale del 3%** dell'ammontare del finanziamento concesso.

Sul punto, è opportuno segnalare che, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 1951 del 24 gennaio 2019, la medesima previsione impositiva è, oggi, prevista anche per il verbale assembleare di deliberazione di richiesta di finanziamento: secondo la Suprema Corte, quest'ultimo configurerebbe, a tutti gli effetti, una scrittura privata non autenticata, di natura patrimoniale, in cui la richiesta di finanziamento ha valenza di "proposta" e la sottoscrizione del verbale, da parte dei soci, valore di accettazione della stessa. La conseguenza è l'obbligo di tassazione del verbale assembleare autorizzativo, con applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, con l'aliquota vista poc'anzi (3%).

Per tali motivi, posto che, come visto, la delibera assembleare non costituisce *conditio sine qua non* per l'erogazione del finanziamento dei soci, è consigliabile optare per la formalizzazione scritta dell'accordo esclusivamente attraverso lo scambio di corrispondenza (in assenza di verbale assembleare). Quest'ultimo è, infatti, atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e comporta il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari a 200 Euro.

Va, inoltre, annoverata nel ventaglio delle opzioni la possibilità di stipulare contratti di finanziamento in forma verbale, che non sono soggetti a registrazione in quanto esclusi dal D.P.R. n. 131/1986, tenendo ben presente che una tale scelta espone al rischio di contenziosi non solo tra le parti, ma anche con i terzi e con l'Amministrazione Finanziaria.

In chiusura, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione **sull'applicazione dell'imposta di registro ai casi di patrimonializzazione della società**, a seguito della rinuncia al credito da parte del socio finanziatore: ci si riferisce alle ipotesi, ad esempio, di aumento del capitale sociale o di ripianamento di perdite, in conseguenza di tale rinuncia. La sentenza della Corte di Cassazione n. 15585 del 30 giugno 2010, ha asserito che un finanziamento soci, quand'anche formalizzato mediante scambio di corrispondenza ovvero stipulato in forma verbale, è soggetto al versamento dell'imposta di registro proporzionale al 3% sull'intero ammontare, qualora sia enunciato nel verbale di un'assemblea che provveda a ripianare le perdite (o ad aumentare il capitale) mediante rinuncia alla restituzione del finanziamento. Ciò in quanto la fattispecie integra le ipotesi di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 131/1986, rubricato "Enunciazione di atti non registrati", secondo cui:

«Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. [...]»

Per evitare tale tassazione per enunciazione, si potrebbe, dapprima, procedere alla rinuncia del socio al rimborso del finanziamento ed alla trasformazione dello stesso in riserva di patrimonio netto e, successivamente, destinare tale riserva all'aumento di capitale e/o ripianamento delle perdite, senza citare il finanziamento precedentemente rinunciato dal socio

L'importanza della previsione dei flussi di cassa alla luce delle novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi d'impresa

A cura della Redazione

Il presente contributo propone spunti circa la composizione dei prospetti che un'impresa può predisporre al fine di calcolare il DSRC, ovvero *debt service cover ratio*, in maniera corretta, nonché avere uno strumento di programmazione finanziaria che faciliti la gestione. Di seguito sarà dunque proposta la bozza di budget di tesoreria così come, per le realtà più strutturate, il vero e proprio rendiconto finanziario, ma in una logica prospettica.

INTRODUZIONE

Nonostante il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), l'art. 13 rimane attuale in quanto strumentale a monitorare che l'impresa non si stia avviando verso una situazione di squilibrio finanziario. Il CNDCEC nel documento sugli indicatori di allerta ha infatti previsto che, dopo aver accertato la consistenza del patrimonio netto aziendale, si debba indagare la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento in chiave prospettica. A tal fine, l'indicatore ritenuto più appropriato è il c.d. DSCR. Questo indicatore misura la performance finanziaria delle imprese e il suo impiego in passato era generalmente utilizzato per valutare la sostenibilità finanziaria di nuove iniziative economiche. In questa prospettiva, infatti, il DSCR verifica la sostenibilità complessiva dell'indebitamento finanziario come capacità dell'impresa di generare nel prossimo futuro flussi di cassa tali da permettere la totale copertura delle uscite finanziarie.

Circa le **modalità di calcolo**, il CNDCEC nel suo documento incentrato sugli indici di allerta (ottobre 2019) ha individuato 2 differenti approcci che però, se correttamente stimati, devono condurre allo stesso risultato. Il **primo metodo, definito diretto** (più semplice nella sua determinazione), si basa sul budget di tesoreria; vi è poi un **secondo approccio, definito indiretto**, che si basa sul rapporto tra i flussi di cassa complessivi al servizio del debito, anche denominato *free cash flow*, incentrato sul modello di rendiconto finanziario indiretto previsionale. Stante quanto premesso, lo stesso documento del CNDCEC ha stabilito che nel monitoraggio dovrà essere verificato che tale indicatore non assuma valori inferiori all'unità (1) per un periodo di osservazione di almeno 6 mesi.

Quindi, se l'indicatore dovesse registrare un valore complessivo inferiore a 1, cioè la liquidità e i flussi positivi prodotti non fossero tali da dare totale copertura alle uscite finanziarie preventivate, si sarà in presenza di un segnale dall'allarme che dovrà essere prontamente gestito dall'organo amministrativo e in parallelo monitorato dall'organo di controllo. Va però precisato che, a prescindere dalla metodologia di calcolo adottata, è auspicabile che la verifica sia svolta su base mensilizzata, così che, a prescindere dal risultato complessivo ottenuto sui 6 mesi di osservazione, non vi siano frazioni di periodo in cui vi sia manifestazione del rischio di non fronteggiare gli impegni finanziari assunti.

METODO DIRETTO: BUDGET DI TESORERIA

La prima modalità di calcolo identificata dal CNDCEC richiede la redazione di un budget di tesoreria in cui sono indicate le entrate e le uscite di liquidità attese almeno per i prossimi sei mesi. Il budget è pertanto la primaria fonte di calcolo ed espone le previsioni dei flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare.

Nella determinazione del DSCR, così come anche illustrato in dottrina, al numeratore si dovrà inserire il flusso di cassa disponibile per il servizio del debito dato da:

1. le giacenze iniziali dei saldi di cassa e banca oltre alle linee di credito disponibili;
2. il totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi;
3. meno le uscite di liquidità inerenti l'attività operativa previste riferite allo stesso periodo;
4. più/meno la gestione degli investimenti, riferita alle previsioni di acquisto (valore di carico) e di vendita (prezzo incassato) degli asset aziendali;
5. più/meno la gestione finanziaria, riferita principalmente alle entrate che si prevedere di ottenere a titolo di finanziamento o di apporto dei soci, non considerando invece gli esborsi dovuti per una sua restituzione.

Al denominatore, invece, si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori). Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi.

Tavola 1 – Budget di tesoreria

	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Totale periodo
Saldo Cassa e Banca Iniziale	30.000	25.000	23.000	17.000	17.000	19.300	
Incassi da clienti	50.000	45.000	55.000	45.000	50.000	55.000	
Altri incassi	3.000	-	-	6.000	-	-	
Totale Entrate attività operativa (A)	53.000	45.000	55.000	51.000	50.000	55.000	309.000
Pagamenti fornitori per acquisti	40.000	35.000	35.000	37.000	24.000	26.000	
Pagamenti fornitori per servizi	8.000	2.000	-	4.000	2.000	5.300	
Pagamenti spese del personale	-	-	-	-	-	-	
Altri pagamenti	-	-	11.000	-	5.000	-	
Totale Uscite attività operativa	48.000	37.000	46.000	41.000	31.000	31.300	234.300
Flusso attività operativa	5.000	8.000	9.000	10.000	19.000	23.700	74.700
Investimenti	-	-	5.000	-	6.700	-	11.700
Pagamento rate mutui passivi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
							-
Totale Uscite (B)	58.000	47.000	61.000	51.000	47.700	41.300	306.000
Flusso Finanziario (A)-(B)	- 5.000	- 2.000	- 6.000	-	2.300	13.700	3.000
Saldo Banche	25.000	23.000	17.000	17.000	19.300	33.000	

Sulla base di tale prospetto, il DSCR è dato dal rapporto tra il totale delle disponibilità (la somma dei valori iniziali di cassa e la differenza tra le entrate e le uscite delle varie gestioni) ed il solo flusso destinato alla restituzione del debito finanziario. Tale valore deve essere superiore a 1. A titolo esemplificativo, con riferimento alla prima mensilità, al numeratore il totale delle disponibilità sarà dato da Euro 35.000 (disponibilità iniziali e flussi finanziari di periodo), mentre il denominatore sarà pari ad Euro 10.000, dato dal flusso inerente la quota capitale del mutuo da corrispondere. Da tale rapporto ne deriva un valore superiore a 1 e pertanto non si ravvisano problematiche in tal senso. Lo stesso calcolo dovrà essere riproposto per le successive mensilità.

METODO INDIRETTO: RENDICONTO FINANZIARIO PROSPETTICO

Sotto il profilo della struttura, a differenza dello stato patrimoniale e del conto economico, il codice civile non disciplina la struttura analitica il rendiconto finanziario, ma soltanto i contenuti in sintesi. L'enumerazione delle voci che ne costituiscono la struttura è rintracciabile all'interno del principio contabile OIC 10 – Rendiconto finanziario. Si tratta pertanto di un documento che le imprese, specie se strutturate, già conoscono, in quanto dal 2016 è prospetto obbligatorio nel bilancio ordinario.

Il rendiconto, sia che si riferisca a dati storici, sia che venga redatto in chiave prospettica, infatti, mette in evidenza i flussi finanziari generati dalle varie gestioni dell'impresa, diventando così uno strumento fondamentale per la corretta gestione aziendale, in quanto in grado di mettere in luce la reale situazione finanziaria dell'impresa. Di seguito sono analizzate le macro-aree e gli elementi che le compongono. Ai fini dei controlli richiesti dal nuovo Codice della Crisi, si precisa che l'orizzonte temporale deve riguardare i prossimi sei mesi ed è consigliata, qualora possibile, una sua predisposizione su base mensilizzata così da permettere una più attenta e capillare gestione dei flussi finanziari.

Attività operativa

I flussi finanziari dell'attività operativa comprendono generalmente i flussi derivanti dall'acquisizione, produzione e distribuzione dei beni o dei servizi caratteristici dell'impresa.

Tale gestione deve essere, a regime, quella trainante sotto il profilo finanziario, ossia quella in grado di generare la liquidità che l'impresa necessita al fine di sopperire alle altre due gestioni. Sarà pertanto importante che il flusso prospettico generato da tale gestione abbia segno positivo e che per entità sia tale da garantire un adeguato apporto finanziario a sostegno delle altre due gestioni (d'investimento e finanziaria).

Tale approccio è definito indiretto in quanto i flussi sono ricalcolati partendo dal risultato d'esercizio, che come noto è una grandezza economica e non finanziaria. Tale grandezza però deve essere, in una prima fase, rettificata per risalire all'utile ante imposte e successivamente risalire ad un'ulteriore grandezza che esclude alcune elementi caratterizzanti la gestione finanziaria e la gestione degli investimenti.

Tavola 2 – Rettifiche all'utile d'esercizio

A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		

Le prime rettifiche che quindi devono essere effettuate hanno lo scopo di mettere in evidenza il risultato d'esercizio di periodo generato dall'attività operativa. In tal senso occorre risalire al risultato ante imposte (estrapolato dall'annesso conto economico previsionale). Risulta quindi necessario elidere l'eventuale effetto delle imposte sul reddito di competenza risultanti dal conto economico previsionale, qualora queste siano presenti (spesso nelle proiezioni si mantengono solo i valori civili e non fiscali). Tale ripresa, se da effettuare, riguarda l'intera voce 20 di conto economico, comprendente le imposte correnti, ma anche differite e anticipate.

Come si evince dallo schema (tavola 2), successivamente, è necessario rettificare il risultato ante imposte dai costi e ricavi derivanti dalla gestione finanziaria (interessi attivi, passivi e dividendi), nonché dalla gestione degli investimenti (plus/minusvalenze). In particolare dovranno essere riprese le voci C.15 e C.17, mentre per la voce C17-bis - Utili e perdite su cambi, la ripresa non dovrà riguardare eventuali poste creditorie/debitore di natura commerciale. Per quanto invece riguarda la gestione degli investimenti, in questa fase è necessario effettuare una ripresa delle plus/minusvalenze che si prevede emergeranno dalla vendita delle immobilizzazioni (vendita che per essere prevista deve essere ragionevolmente certa alla data di predisposizione del piano). Questa ultima rettifica è molto utile nel definire in maniera netta l'attività operativa dall'attività d'investimento. Con questa ripresa infatti sarà possibile imputare poi nella gestione degli investimenti l'intero valore della transazione, comprensivo di eventuali plusvalenze e minusvalenze.

Si giunge quindi all'utile (o perdita) previsto prima delle imposte, degli interessi, dei dividendi e delle minus/plusvalenze, valore che approssima l'EBIT. Si tratta di un primo parziale che però deve essere ancora rettificato tenuto conto che al suo interno non vi è ancora una netta separazione tra la parte monetaria e quella non monetaria.

Tavola 3 – Elementi non monetari

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		

Proprio secondo tale logica, così come illustrato nella tavola 3, alcuni correttivi sono da porre in essere in modo da dare una valenza finanziaria ad una grandezza che risulta ancora strettamente economica. Le riprese qui in esame sono effettuate per eliminare la componente non monetaria.

Gli accantonamenti ai fondi, le svalutazioni e gli ammortamenti sono tutte rettifiche che non coinvolgono le disponibilità monetarie. Gli ammortamenti, ad esempio, rappresentano esclusivamente una ripartizione contabile del costo di acquisto di un'immobilizzazione lungo la sua vita utile. Al pari, eventuali variazioni nel valore delle poste attive comportano delle riprese in quanto si tratta di rettifiche di natura valutativa e non realizzativa. Tali costi non comportano una movimentazione (in entrata o in uscita) di liquidità corrente e pertanto saranno neutrali sotto il profilo finanziario. Avranno invece valenza finanziaria eventualmente solo al momento del loro realizzo (es. cessione a terzi).

A titolo informativo, si fa presente che rientra in questa sezione anche l'accantonamento per trattamento di fine rapporto.

A seguito di tali riprese, si può parlare per la prima volta di flusso finanziario e non più economico. È necessario successivamente sommare algebricamente le variazioni del capitale circolante netto.

Tavole 4 – Variazioni del CCN

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto		

Le rettifiche che subentrano in questa fase hanno lo scopo di riallineare le eventuali distorsioni presenti sulle poste commerciali in base al principio della competenza rispetto al principio della cassa. Ciò che infatti si prevede transiterà come componente di reddito positivo in conto economico (ad esempio ricavo) non necessariamente risulterà incassato a fine periodo (costituendo un credito per l'impresa), pertanto non deve concorrere interamente quale flusso finanziario se non per la parte realmente incassata (così come nel corso dell'esercizio potrebbero essere stati incassati crediti iscritti in bilancio alla fine del periodo precedente). Al pari, il costo maturato che però non è stato pagato (ad esempio, debito commerciale), non andrà a costituire un assorbimento di liquidità.

Per porre in essere tali riprese, devono essere prese in considerazione due situazioni patrimoniali distinte: quella del periodo in esame e quella del periodo precedente. Ad esempio, per valutare la differenza nelle rimanenze sarà necessario fare la differenza aritmetica tra la voce C.I - Rimanenze nei due periodi in esame. Se tale valore dovesse rappresentare un incremento rispetto al periodo precedente, sotto il profilo finanziario deve essere letto come un assorbimento di liquidità, in quanto la stessa risulta impiegata per la produzione del magazzino. Qualora una posta dell'attivo (ad esempio la voce crediti commerciali) dovesse invece ridursi, sarà da intendersi come produzione di liquidità, in quanto la riduzione della posta implica teoricamente una sua realizzazione monetaria. Ovviamente, l'interpretazione risulta opposta in caso di variazione di una posta del passivo come ad esempio i debiti commerciali. Una riduzione delle posizioni debitorie infatti presuppone un esborso per la loro estinzione. A titolo informativo si precisa che nella voce "altre variazioni del circolante" devono essere ricomprese, ad esempio, l'aumento o la diminuzione di altri debiti o crediti non collegati alle attività di investimento o di finanziamento (ad esempio di natura fiscale).

A seguito di tali riprese, al fine di una corretta determinazione del flusso prodotto dalla gestione operativa, risultano ancora necessarie alcune rettifiche (tavola 4).

Tavole 5 – Altre rettifiche

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/pagamenti		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		

La prima ripresa riguarda la reimputazione (componente precedentemente elisa) della sola parte di interessi effettivamente corrisposti o incassati (ossia realizzati). Si fa infatti presente la netta distinzione, in ottica finanziaria, tra un interesse realizzato ed uno stimato. Il solo interesse realizzato comporta una movimentazione di denaro, pertanto sarà l'unico ricompreso nella nostra stima.

Stesso discorso vale per le imposte pagate. Si faccia però presente che all'interno della voce imposte, le sole con valenza finanziaria sono le imposte correnti. La fiscalità differita, ossia le imposte differite e anticipate, costituiscono componenti non monetarie che non comporteranno mai variazioni di liquidità.

Per quanto riguarda i dividendi, essi sono da rilevarsi alla voce C15 nel periodo in cui sono stati deliberati a prescindere dall'effettivo loro incasso. La rettifica in esame considererà la sola parte effettivamente incassata. Allo stesso modo i fondi, sebbene nascano come accantonamenti non monetari, generano una movimentazione di denaro solo al momento del loro utilizzo. Tale variazione in diminuzione sarà quindi da considerare in tale sezione.

A seguito di tali riprese si giunge alla determinazione del flusso generato dalla gestione operativa, unico vero traino sotto il profilo finanziario dell'impresa. Di seguito sono poi esaminate anche le altre gestioni.

Attività d'investimento

Tale sezione ricomprende i flussi finanziari derivanti dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni (materiali e immateriali), nonché dalle partecipazioni e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Alla Tavola 6 si riporta il prospetto di dettaglio così come indicato nello specifico principio contabile.

Tavole 6 – Gestione degli investimenti

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		

Tale sezione presenta separatamente le entrate e le uscite finanziarie generate in base alla tipologia d'investimento effettuato. In particolare, si avrà un flusso di segno positivo (entrata) in caso di cessione (realizzo dell'attività), oppure un flusso con segno negativo (uscita) in caso di acquisto. In caso di acquisto o cessione, il valore

da imputare sarà il prezzo, al netto d'Iva, a cui è stata effettuata l'operazione. Tale valore non coinciderà con quanto inserito in nota nelle movimentazioni delle immobilizzazioni, in quanto in caso di cessione il valore della ripresa sarà la sommatoria del valore netto contabile e della plus/minusvalenza generata a seguito dell'accordo tra la parte cedente e quella acquirente. Si faccia presente che, in chiave prospettica, il flusso di tale gestione deve essere gestito in modo prudenziale nella gestione dei flussi attivi (disinvestimento). In tale logica è auspicabile un loro inserimento solo quando l'operazione è in fase di completamento e le condizioni di vendita sono già state definite.

Le locazioni e l'emergenza Covid-19: accordi fra le parti, conseguenze ai fini fiscali e credito di imposta per le locazioni commerciali

A cura della **Redazione**

Fra le tante questioni finanziarie che attanagliano in questo momento imprese e famiglie, due in particolare riguardano la gestione delle locazioni, sia per privati, sia per aziende: si tratta del credito d'imposta per i negozi e le botteghe previsto dal legislatore e la facoltà di rinegoziare i canoni di locazione alla luce della pandemia in corso.

Dall'inizio della pandemia, con il primo decreto n. 6/2020 convertito con modificazioni e integrazioni nella L. n. 5/2020, le attività commerciali e professionali sono state obbligate, se non rientranti fra quelle strategiche, a fermare la propria attività con la conseguenza dell'impossibilità di far fronte a tutti i propri impegni.

L'art. 91 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27 del 24 aprile 2020, sotto la voce "attuazione delle misure di contenimento" cita:

«All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".».

Questa premessa è indispensabile, in quanto da questa si evince il principio che **in caso di controversia e nel caso non sia raggiunto un accordo fra le parti, sarà un giudice a dover decidere in merito alla responsabilità per inadempimento del debitore**, tenendo conto di come le misure d'emergenza che sono state adottate in questo periodo abbiano influenzato la possibilità per l'obbligato di adempiere pienamente.

Solo per gli immobili accatastati nella categoria C/1 il legislatore ha previsto una specifica agevolazione, che vedremo in seguito. Per i privati e le altre categorie di immobili commerciali nulla è stato previsto, lasciando di-

screzionalità alla libera contrattazione delle parti.

Si premette che **non esiste nessuna statuizione normativa o obbligo di legge a rinegoziare il canone di locazione** e quindi da parte del locatore a concedere dilazioni o riduzioni di canone.

D'altra parte, la situazione è eccezionale e in alcuni casi si può ravvisare un interesse da parte del locatore a non perdere un inquilino che si è sempre dimostrato corretto a fronte del rischio di vedere il proprio immobile sfitto anche per un lungo periodo, essendo alcune categorie molto più penalizzate di altre. Nel campo privato, una delle categorie più penalizzate è quella della locazione a studenti fuori sede, che in questo periodo hanno preferito rientrare in famiglia, essendo chiuse le Università. Famiglia che magari ha l'attività ferma e non può più sostenere il costo di una locazione di un alloggio di cui non sta usufruendo.

In tutti questi casi, le domande principali che vengono poste sono le seguenti:

- **Posso rinegoziare il pagamento delle rate relative al periodo pandemico accordando all'inquilino una dilazione?**
- **Posso ridurre il canone solo relativamente al periodo della pandemia? Come mi devo comportare in questo caso sia dal punto di vista giuridico contrattuale, sia del mancato reddito ai fini delle imposte?**

I proprietari di immobili locati, a norma dell'art. 26 del Tuir, sono sempre costretti a liquidare le imposte sui redditi da locazione "per competenza", ossia nel periodo di riferimento, indipendentemente dalla reale percezione dei canoni. Da questo si evince che dilazioni molto lunghe nell'incasso del canone potrebbero portare al pagamento di imposte su canoni di fatto non percepiti. Resta comunque possibile un accordo di postergazione degli stessi senza però nessuna comunicazione e relativa riduzione delle imposte relative.

In caso di accordo di riduzione del canone di locazione, non vi è alcun obbligo di registrazione dello stesso, tranne nel caso in cui tale accordo sia stato formulato sotto forma di atto pubblico. Infatti, le variazioni del canone intercorse durante il periodo della locazione non costituiscono novazione del contratto locativo in essere. Conferma di questo si può riscontrare dalla lettura dell'art. 17 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro) e dalla risoluzione n° 60/E del 28 giugno 2010 dell'Agenzia delle Entrate, che cita:

«Con specifico riferimento ai contratti di locazione, si ricorda che gli articoli 3 e 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito Tur), individuano in maniera esplicita gli eventi successivi alla conclusione del contratto di locazione che devono essere autonomamente assoggettati a registrazione. Si tratta delle cessioni, risoluzioni e proroghe dell'originario contratto che devono essere, pertanto, registrate in termine fisso anche se stipulati verbalmente o se il relativo contratto venga redatto nella forma della scrittura privata non autenticata».

L'accordo di riduzione non può nemmeno essere ricondotto all'art. 19 del Tuir, nel quale è previsto che le parti contraenti debbano denunciare entro 20 giorni gli eventi che danno luogo ad un'ulteriore liquidazione di imposta. Del resto, però, la registrazione è facoltativa e conviene al locatore per dare valenza fiscale alla concordata riduzione del canone. La registrazione della scrittura privata che stabilisce l'accordo fra le parti per la riduzione del canone deve contenere gli estremi del contratto originario e della sua registrazione e va effettuata mediante il modello 69 presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto originario.

In sede di assistenza al contribuente è stato disposto che, secondo quanto prevede la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 42 del 5 agosto 2011, a causa dell'emergenza Covid-19 la riduzione può essere comunicata an-

“Può il locatore rinegoziare il pagamento delle rate relative al periodo pandemico accordando una dilazione all'inquilino?”

che mediante posta elettronica certificata PEC o email a cui allegare, oltre all'accordo, il modello 69 debitamente sottoscritto. Deve essere anche inviata una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della copia originale dell'atto di accordo e la conformità dello stesso alla copia trasmessa all'ufficio. L'accordo può essere formalizzato anche mediante semplice scambio di corrispondenza, senza il bisogno di incontrarsi fisicamente, mediante firma del medesimo documento e scambio dello stesso.

Si riporta qui in calce uno **schema di sintesi operativo** dei passaggi da seguire per facilitare la procedura:

1. Predisporre un accordo scritto fra le parti con all'interno dello stesso:
 - riferimento al contratto originario ed estremi di registrazione;
 - dati completi inquilino e proprietario (compreso codice fiscale);
 - canone annuale contratto originario;
 - canone ridotto stabilito ed eventuale periodo di riduzione del canone;
 - data dell'accordo;
 - firma delle parti (anche mediante scambio di documenti firmati scansionati ed inviati via mail o PEC).
2. Modello 69 (firmato dal proprietario) da inviare allo stesso ufficio del Registro dove era stato registrato l'atto.
3. Inviare via email o PEC (la PEC è preferibile) all'ufficio AdE dove era stato registrato il contratto:
 - copia dell'accordo firmato;
 - modello 69;
 - autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per attestare il possesso della copia originale dell'accordo e la conformità al medesimo della copia trasmessa all'ufficio;
 - copia della carta d'identità.
4. Quando sarà possibile, portare all'AdE di competenza tutti i documenti (accordo, modello 69, copia del documento di identità).

IL CREDITO D'IMPOSTA SULLE LOCAZIONI

L'art. 65 dello stesso decreto "Cura Italia" attiene ai locatari di immobili commerciali classificati nella categoria catastale C1, immobili nei quali hanno sede le attività che sono state sospese dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, determinando per loro un credito di imposta pari al 60% della locazione del mese di marzo.

Chi sono i destinatari del credito d'imposta sulle locazioni?

I destinatari del credito d'imposta sono **i conduttori di immobile esercenti attività di impresa** con esclusione di:

- lavoratori autonomi,
- Professionisti,
- enti non commerciali, a meno che non esercitino anche attività di impresa.

Questo credito d'imposta non si applica anche alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ossia quelle attività rimaste aperte per garantire i servizi minimi e ritenuti essenziali alla persona.

Nel caso insieme ad un immobile di categoria C1 sia locata, ad esempio, anche una cantina in categoria C2, come ci si deve comportare?

Nel caso in cui nel medesimo contratto sia prevista la locazione di immobili di differenti categorie, il credito di imposta spetterà proporzionalmente sulla sola parte relativa all'immobile di categoria C1 e il criterio di ripartizione proporzionale più adatto è quello sulla base della rendita catastale degli immobili locati, similmente a quanto indicato per la denuncia del relativo reddito da parte del locatore nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione dei redditi.

N.B.: Da risposta al quesito riportato nella circolare 11/E del 6 maggio, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che eventuali pertinenze, se legate al negozio categoria C/1 rientrano nelle spettanze dell'agevolazione:

«3.2 QUESITO: Locazione del negozio e della pertinenza Si chiede di conoscere se nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), con canone unitario, si possa beneficiare, per entrambi, del credito d'imposta per botteghe e negozi.

RISPOSTA Il credito di imposta spetta sull'intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività».

Quale codice tributo si deve utilizzare per effettuare la compensazione e da quando si può effettuare?

Il codice tributo è il **6914** denominato *“Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”*; il codice è stato istituito con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 20 marzo 2020.

Compilando il modello F24, questo codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna **“Importi a credito compensati”**, oppure, nei casi in cui il si debba procedere alla restituzione dell'agevolazione, andrà indicato nella colonna “Importi a debito versati”. Il campo relativo all'anno deve essere valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuta l'agevolazione nella forma “AAAA”.

Il credito d'imposta **può essere utilizzato esclusivamente in compensazione**.

Si ricorda, infine, che tale modello va presentato **esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**.

La compensazione è possibile dallo scorso 25 marzo 2020.

Il credito di imposta si perde se l'attività si trova in un immobile accatastato in una categoria differente, ad esempio in categoria D/8?

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E, che fornisce risposte sul D.L. ai quesiti posti da associazioni, Professionisti e contribuenti, offre chiarimenti su questo aspetto: l'Amministrazione Finanziaria conferma sul punto l'interpretazione letterale della norma di legge, confermando che il credito d'imposta **si applica esclusivamente ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1**, restando quindi esclusi dal credito d'imposta previsto dal Decreto Cura Italia **i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale**, come ad esempio la **categoria D/8** *“Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”*.

Il contribuente deve tenere in considerazione il canone contrattualmente pattuito per il mese di marzo 2020, indipendentemente dall'avvenuto pagamento, o deve considerare il canone effettivamente corrisposto al locatore?

Il testo normativo fa riferimento solamente all'“*ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020*”. **La ratio legis della misura agevolativa è quella di contrastare gli effetti negativi** derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ristornando il costo sostenuto dagli esercenti attività d'impresa per la locazione di negozi o botteghe, ad esclusione delle attività identificate agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, essendo attività non costrette al fermo. Su questo punto l'Agenzia delle Entrate, nella menzionata circolare n. 8/E, ritiene essenziale, ai fini della spettanza dell'agevolazione, l'effettivo sostenimento del costo del canone di locazione di marzo 2020, considerando per effettivo sostenimento l'avvenuto pagamento. Si segnala che comportamenti difforni potranno portare a contenzioso in merito, il cui esito non è scontato.

Nel caso di contratto di affitto di ramo d'azienda comprendente un immobile accatastato nella categoria catastale C1, spetta il credito d'imposta?

In questo caso a pronunciarsi è stato il MEF direttamente in una delle sue FAQ dando la seguente indicazione:
«La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d'azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciale».

Sanificazione vs Coronavirus: il labirinto lessicale e fiscale delle spese di sanificazione

A cura della **Redazione**

In questa specifica fase di emergenza Coronavirus sono molti a proporsi per interventi di sanificazione ed è facile imbattersi in operatori che non posseggono i requisiti di legge. Sebbene la valutazione tecnica per decidere l'obbligatorietà o meno della sanificazione e le eventuali modalità con le quali intervenire in ogni specifica realtà spetti ai Professionisti esperti in materia di sicurezza, anche i nostri Studi non possono sottrarsi alla raffica di domande su tale attività, se non altro perché lo stesso legislatore fiscale fa abbondante ricorso al termine "sanificazione". Che cosa si intende per sanificazione? Come si riconosce un'azienda certificata per un'attività di sanificazione? Come vanno fatturate le prestazioni di sanificazione? Quali requisiti debbono avere le spese di sanificazione per poter far scattare il credito d'imposta? Proviamo ora a rispondere al meglio ai maggiori interrogativi.

CHE COSA SI INTENDE PER SANIFICAZIONE?

È cosa evidente che esista uno stretto legame tra l'integrità dell'ambiente e la salute dei cittadini. Per questo in piena emergenza Covid-19, si dedicano così tante parole e attenzioni alle attività genericamente definite di pulizia. Ma la legislazione è molto precisa a riguardo.

L'art.1 del D.M. 274/1997 distingue le attività in 5 gruppi:

- a) pulizia
- b) disinfezione
- c) disinfestazione
- d) derattizzazione
- e) sanificazione

e ogni termine ha un significato ben preciso atto a ridurre specifici rischi sanitari.

PULIZIA	Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporco da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
DISINFEZIONE	Sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.
DISINFESTAZIONE	Sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.
DERATTIZZAZIONE	Sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.
SANIFICAZIONE	Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Per completezza di informazioni, aggiungiamo che esistono anche altri termini e altri trattamenti specifici quali la sanitizzazione, la sterilizzazione e la bonifica che l'approfondimento in oggetto tralascerà perché riguardano ambiti che non rientrano né nel *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*, né nel perimetro fiscale che si intende analizzare.

Tralasciamo anche le attività di *disinfestazione* e *derattizzazione* individuate rispettivamente alle lettere c) e d) del D.M. n. 274/1997, poiché si riferiscono a processi mirati all'allontanamento di animali e parassiti dagli ambienti e, pur potendo costituire le basi di una sanificazione, non riguardano l'attuale emergenza sanitaria.

lettera a) PULIZIA

ATTIVITÀ: rimozione manuale o meccanica di materiale estraneo (sporco visibile) con acqua e/o detergenti.

lettera b) DISINFEZIONE

ATTIVITÀ: distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni tramite agenti disinfettanti.

lettera e) SANIFICAZIONE

ATTIVITÀ: comprende, oltre alle operazioni di pulizia, e di disinfezione, anche tutte quelle operazioni necessarie a rendere un ambiente sano per la vita delle persone. Nelle operazioni di sanificazione rientrano anche gli interventi di disinfestazione e derattizzazione atti ad allontanare o eliminare animali infestanti e parassiti dagli ambienti, ma anche gli interventi necessari a ristabilire un microclima adeguato all'interno di tali ambienti (temperatura, ventilazione, umidità, presenza di polveri, ecc...).

REQUISITI
TECNICO-PROFESSIONALI: NO

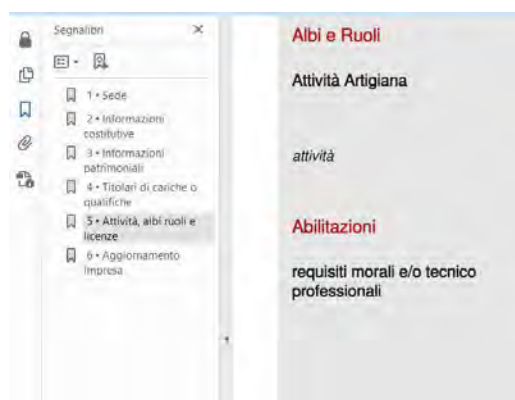
REQUISITI
TECNICO-PROFESSIONALI: NO

REQUISITI
TECNICO-PROFESSIONALI: SÌ

La **pulizia** è, dunque, un'operazione preliminare indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione. La **disinfezione** e la **sanificazione** devono comunque essere precedute dalla pulizia poiché residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. Ma poiché la **sanificazione** è un complesso di procedimenti e operazioni, è necessario predisporre specifiche procedure per ogni ambiente e, trattandosi di processi più complessi, le imprese che esercitano tali attività devono qualificarsi come esperti

COME SI RICONOSCE UN'AZIENDA CERTIFICATA PER L'ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE?

Se l'attività di sanificazione è affidata ad un'impresa, questa per poter svolgere il servizio di sanificazione deve possedere specifici requisiti tecnico-professionali, tra cui la presenza di un preposto alla gestione tecnica, i cui estremi sono ricercabili nella visura camerale, nella sezione "Attività, Albi ruoli e licenze, alla voce Abilitazioni. Solo le imprese che hanno alla voce *Abilitazioni* l'annotazione *Codice: imprese pulizia lettera e) sanificazione (D.M. 274/97)* possono svolgere questo tipo di intervento e sono le uniche ad essere autorizzate per legge.



Tuttavia, la normativa che impone requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento dell'attività di sanificazione, come precisato dalla Circolare del M.I.C.A. n. 3420/C del 22 settembre 1997, «*riguarda unicamente soggetti ricadenti nella qualifica di impresa ai sensi delle disposizioni che disciplinano il Registro delle imprese, e non altri soggetti, quali collaboratori domestici, portieri o addetti alla pulizia di condomini e simili, la cui attività viene esercitata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, direttamente instauratosi con il "committente", secondo le norme del settore*».

Pertanto, se l'attività di sanificazione è svolta in aree di pertinenza proprie, con proprio personale o direttamente dal titolare, non è necessario che si posseggano i requisiti tecnico-professionali. È, per esempio, il caso di un titolare dello Studio Professionale che alla riapertura dello studio dopo la chiusura per il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, in autonomia adotta tutti gli atti necessari per rendere idoneo l'ambiente di lavoro applicando tutte le disposizioni igienico-sanitarie presenti nel *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* e nelle Circolari del Ministero della Salute.

QUALE CODICE ATECO HA UN'IMPRESA CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE?

Nella sezione N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE troviamo attività che possono essere svolte non solo a favore di imprese e/o istituzioni, ma anche a favore di utenti finali. Sotto questa lettera, tra le attività di servizi per edifici e paesaggi, troviamo il gruppo 81.2 che accoglie le attività di pulizia e disinfestazione. Subito qui ci imbattiamo nella prima difficoltà: le 5 attività precedentemente analiz-

zate e codificate dal D.M. n. 274/97 ora vengono individuate con soli 2 termini che sembrano racchiuderle tutte.

- » **N** NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
- » **81** ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO

81.2 - ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE

81.21	Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22	Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
81.29	Altre attività di pulizia

Questo gruppo include i servizi di pulizia effettuati all'interno di immobili di ogni tipo, la pulizia esterna di edifici, la pulizia specializzata per edifici o altro, la pulizia di macchine industriali, la pulizia interna delle cisterne per trasporti su strada o marittimi, le attività di disinfezione e di disinfestazione di edifici e di macchinari industriali, la pulizia delle bottiglie, la pulizia delle strade, la rimozione di neve e ghiaccio. Dal gruppo sono escluse:

- la disinfestazione connessa all'agricoltura, cfr. 01.61
- la pulizia di nuovi edifici immediatamente conseguente alla loro costruzione, cfr. 43.39
- la pulizia con vapore, la sabbiatura e simili attività di pulitura di facciate di edifici, cfr. 43.99
- il lavaggio di tappeti e moquette, di tessuti e di tendaggi, cfr. 96.01

Se esplodiamo il gruppo 81.2 troviamo però una ulteriore ripartizione che identifica:

- con il codice 81.21 le attività di PULIZIA GENERALE (NON SPECIALIZZATA) DI EDIFICI
- con il codice 81.22 le attività di PULIZIA SPECIALIZZATA DI EDIFICI E DI IMPIANTI E MACCHINARI INDUSTRIALI
- con il codice 81.29 ALTRA ATTIVITA' DI PULIZIA

Dalla descrizione dei gruppi 81.21 e 81.22, con riferimento alla sola pulizia degli edifici, la differenza tra non specializzata e specializzata sta nei mezzi, nelle attrezzature e nella organizzazione.

» N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE » 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO » 81.2 PULIZIA GENERALE (NON SPECIALIZZATA) DI EDIFICI 81.21 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici (Le attività incluse in questa classe interessano principalmente la pulizia di interni, sebbene possano includere la pulizia di aree esterne come ad esempio finestre o vialetti.)	» N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE » 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO » 81.2 ATTIVITÀ DI PULIZIA SPECIALIZZATA DI EDIFICI E DI IMPIANTI E MACCHINARI INDUSTRIALI 81.22 - Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali 81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
---	---

In particolar modo, per attività di pulizia specializzata di edifici riconducibile al codice 81.22.02 si intende:

- pulizia effettuata all'esterno di edifici di ogni tipo, inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblici ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomini;
- pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari, come la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi;
- pulizia di macchinari industriali;
- altri servizi di pulizia di edifici e di impianti e macchinari industriali, nca.

Non incontriamo in tali note nessun riferimento alle operazioni di sanificazione.
Incontriamo invece nel codice ATECO 81.29.10 i termini disinfezione e disinfestazione.

» N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	
» 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO	
» 81.2 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE	
» 81.29 ALTRE ATTIVITÀ DI PULIZIA	
Classificazione ATECO 2007	
DENOMINAZIONE ATECO:	CODICE ATECO:
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	81.29.10
DESCRIZIONE:	
• disinfezione e disinfestazione di edifici, navi, treni, aeroplani eccetera • servizi di fumigazione	

L'assenza in tale classificazione dell'attività di sanificazione non aiuta a individuare con certezza il codice ATECO di riferimento. Viste anche le pratiche evase dal Registro imprese che consentono l'annotazione della attività di sanificazione lettera e) sia con il codice ATECO 81.21.00 che con il codice 81.22.02, è presumibile pensare che **il servizio di sanificazione riferito agli edifici non sia collegato a uno specifico codice ATECO ma ai requisiti tecnico-professionali** che possono avere sia le imprese di pulizia che svolgono sotto il codice 81.21.00 un'attività non specializzata sia le imprese di pulizia che sotto il codice ATECO 81.22.02 svolgono attività specializzata di pulizia di edifici. Per lo stesso motivo si ritiene che anche un'impresa con codice ATECO 81.29.10 che svolge attività di disinfezione di edifici possa, in presenza dei requisiti tecnico-professionali, avere in visura la specifica previsione per l'attività di sanificazione.

Se le prestazioni di sanificazione sono svolte sistematicamente, resterà da valutare per l'impresa di pulizie la necessità di comunicare all'Agenzia delle Entrate che normalmente prevede un termine ordinatorio di 30 giorni entro i quali effettuare la variazione del codice ATECO, anche solo come attività secondaria, ma che in questo momento di emergenza sanitaria rimane soggetto alla generalizzata sospensione dei termini degli adempimenti tributari (D.M. 24 febbraio 2020, per la "zona rossa" e art. 62, comma 1 del D.L. n. 18/2020 per il resto d'Italia). Di conseguenza, se i trenta giorni (entro cui la variazione avrebbe dovuto essere comunicata) ricadono nel periodo di sospensione (decorrente dal 21 febbraio 2020 per i soggetti ubicati nella "zona rossa" e dall'8 marzo 2020 per gli altri, con termine unico per tutti i contribuenti fissato al 31 maggio 2020), la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2020.

Ovviamente, se le operazioni di sanificazione sono episodiche, tali da non concretizzare un'attività, si ritiene che la comunicazione del nuovo codice ATECO non debba essere effettuata.

COME VANNO FATTURATE LE PRESTAZIONI DI SANIFICAZIONE?

Questa difficoltà di trovare una precisa e univoca collocazione delle attività di sanificazione complica ulteriormente l'inquadramento e il trattamento ai fini Iva di tali prestazioni.

L'articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/72, prevede l'applicazione del *reverse charge* per le prestazioni di pulizia rese negli edifici, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e si applica alle sole prestazioni rese verso soggetti passivi Iva residenti.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, ha chiarito che l'individuazione dell'ambito oggettivo delle prestazioni di pulizia da assoggettare ad inversione contabile è effettuato con riferimento alle attività riconducibili ai codici attività della Tabella ATECO 2007.

Relativamente alla "pulizia", l'Amministrazione Finanziaria ha individuato, come rientranti nel campo di applicazione del *reverse charge*, le attività contraddistinte dai seguenti codici:

- 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.

La precisazione dell'Agenzia è volta ad escludere dall'applicazione del meccanismo del *reverse charge* le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali che, pur rientranti nel codice 81.22.02, non riguardano gli edifici. Rientrano, quindi, nella previsione dell'art. 17 comma 6 lett. *a-ter* le attività in generale di pulizia degli edifici, siano esse specializzate che non specializzate.

Per l'individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di servizi di pulizia, come già anticipato, si può fare riferimento alle attività ricomprese nei codici attività della Tabella ATECO 2007.

Sono, dunque, da ricomprendere nell'ambito applicativo della lettera *a-ter*) le attività classificate come servizi di pulizia dalla suddetta Tabella, a condizione che questi ultimi siano riferiti esclusivamente ad edifici:

81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. Devono intendersi escluse dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.

L'unica condizione richiesta dalla lettera *a-ter*), sesto comma, dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 è che tali prestazioni siano "relative ad edifici" (ad esempio, i servizi di pulizia resi da una impresa nei confronti di società o di uno Studio di Professionisti).

La successiva circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015 al punto 5, ha precisato che non rientrano nei codici ATECO della "pulizia" (con conseguente esclusione dal *reverse charge*) le prestazioni riconducibili al codice 81.29.10 *Servizi di disinfestazione* anche se la disinfezione e disinfestazione si riferisce agli edifici.

Risposta

Relativamente alle "prestazioni di servizi di pulizia", la circolare 14/E del 2015 richiama espressamente i seguenti codici attività ATECO 2007:

81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici (...).

Non risultano invece espressamente richiamati i codici ATECO relativi alle attività di derattizzazione (81.29.10), di spurgo delle fosse biologiche, dei tombini (37.00.00) e di rimozione della neve (81.29.91).

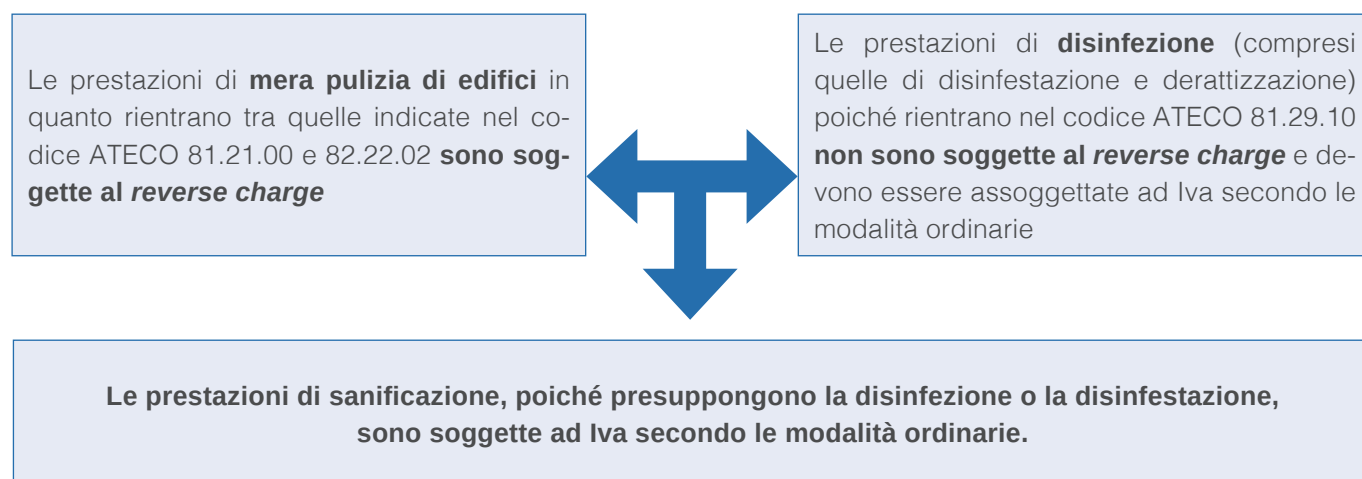
Pertanto, i servizi sopra indicati, non rientrando nell'ambito applicativo della lett. *a-ter*) dell'articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, non sono soggetti al meccanismo dell'inversione contabile e vanno assoggettati ad IVA secondo le modalità ordinarie.

Quindi, nessun dubbio sussiste per le **prestazioni di disinfezione** (compresi quelle di disinfestazione e derattizzazione), poiché rientrando nel codice ATECO 81.29.10 **non sono soggette al meccanismo dell'inversione contabile e devono essere assoggettate ad Iva** secondo le modalità ordinarie, ma anche questa volta le attività di sanificazione ci obbligano a fare ragionamenti più approfonditi.

Molti, invece, sono i dubbi per le prestazioni di sanificazione: non esistendo un codice ATECO specifico per queste attività, tanto che possono essere svolte anche da imprese con codice ATECO 81.21.00 o codice ATECO 81.22.02 qualora ne posseggano i requisiti tecnico-professionali, non è immediato il loro inquadramento ai fini Iva.

Con riferimento all'emergenza Covid-19, nell'ambito della quale anche l'attività di pulizia ordinaria deve essere "potenziata" in quanto finalizzata alla "distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni", si ritiene, che, ai fini Iva l'attività di sanificazione possa ricondursi alla disinfezione e quindi al codice ATECO 81.29.10 e poiché le prestazioni di disinfezione sono escluse dal *reverse charge* e scontano l'Iva con modalità ordinaria, anche alle prestazioni di sanificazione dovrà essere applicata l'Iva con le modalità ordinarie. Tutto ciò, ovviamente, nel presupposto che l'impresa di pulizia rispetti i requisiti previsti dalla normativa di settore (non fiscale) per poter effettuare tali attività.

In conclusione, considerate le definizioni dei codici ATECO 2007:



Potrebbe presentarsi il caso in cui una fattura riporti un unico compenso indistinto per l'attività di pulizia e di sanificazione. In tal caso, riprendendo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 37/E del 22 dicembre 2015 con riferimento al settore edile, nel caso in cui ci sia un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi, in parte soggette al regime dell'inversione contabile di cui alla lett. *a-ter*) dell'articolo 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e in parte soggette all'applicazione dell'Iva nelle modalità ordinarie, si deve procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del *reverse charge*.

La stessa circolare ribadisce che in una logica di semplificazione, stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, nell'ipotesi di un contratto unico di appalto trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del *reverse charge*, anche con riferimento alle prestazioni riconducibili alla sopra citata lettera *a-ter*). Tuttavia, essendo questa logica di semplificazione applicabile specificatamente ai contratti di appalto del settore edile, senza ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, la stessa non si ritiene applicabile ad altri settori perché non presentano gli stessi presupposti di complessità di contratto. Quindi, è op-

portuno esporre in modo distinto in fattura l'importo della pulizia rispetto a quello della sanificazione/disinfezione. In tale caso l'importo corrispondente alla mera prestazione di pulizia sarà soggetto al *reverse charge* e l'importo corrispondente alla prestazione di sanificazione e/o disinfezione sarà soggetto ad Iva con modalità ordinaria.

In tema di errori nell'applicazione del *reverse charge*, qualora i servizi di sanificazione e/o disinfezione siano stati fatturati dall'impresa di pulizie in *reverse charge* anziché con modalità ordinaria, il committente ha il diritto alla detrazione dell'imposta assolta irregolarmente, mentre l'impresa che ha eseguito la prestazione di sanificazione o disinfezione, seppur debitore dell'imposta, non è obbligata all'assolvimento della stessa, ma è punita con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 a un massimo di 10.000 Euro (art.6, comma 9-*bis*. 1. del D. Lgs n. 471/1997), del cui pagamento è responsabile, in via solidale, il committente. Tale violazione è sanabile mediante l'istituto del ravvedimento operoso pagando la sanzione ridotta da 1/9 a 1/5 di 250 Euro (sanzione minima) a seconda del momento in cui ci si ravvede.

QUALI REQUISITI DEBbono AVERE LE SPESE DI SANIFICAZIONE PER POTER FAR SCATTARE IL CREDITO D'IMPOSTA?

Il D.L. "Cura Italia" del 17 marzo 2020, per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e ridurre il rischio di contagio da Coronavirus, ha disposto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di 20.000 Euro) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 sono state stabilite specifiche procedure per sanificare gli ambienti di lavoro. Con l'ulteriore D.P.C.M. del 26 aprile 2020 il Governo fornisce ulteriori indicazioni circa l'opportunità e/o l'obbligo di procedere alla sanificazione degli ambienti di lavoro.

Visto l'incremento della richiesta di queste prestazioni sia per l'obbligo imposto in talune situazioni, sia per una maggiore sicurezza anche nei casi in cui questo obbligo non è previsto, tanti operatori si stanno proponendo per l'effettuazione di queste operazioni di sanificazione ma, attenzione, **la mancanza dei requisiti tecnico-professionali delle imprese chiamate a operare, potrebbe rivelare la brutta sorpresa di non costituire spese idonee al riconoscimento del credito di imposta.**

Riepiloghiamo lo stato dei fatti dell'intervento rubricato come **Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro** introdotto dall'articolo 64

D.L. n. 18/2020 "Cura Italia" - articolo 64

Prevede che, al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, sia riconosciuto per il periodo d'imposta 2020 un credito d'imposta nella misura del **50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** sostenute e documentate fino a un **massimo di 20.000 Euro** per ciascun beneficiario entro la fine del 2020, nel limite complessivo **massimo di 50 milioni di Euro** per l'anno 2020.

D.L. n. 23/2020 “Liquida Italia” - articolo 30	Prevede che il credito d'imposta sia riconosciuto, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 64 del D.L. n. 18/2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro: «1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale».
Circolare n. 9/E dell'Agenzia delle Entrate	Sono fornite ulteriori indicazioni e in merito all'articolo 30 del D.L. n. 23/2020, precisa l'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta verso gli esercenti attività d'impresa, arte e professione, per quanto concerne le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro sostenute nell'anno 2020. Dall'Agenzia delle Entrate viene, inoltre, confermato che il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro è riconosciuto anche per: • acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari); • installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza (barriere e pannelli protettivi); • acquisto di detergenti mani e disinfettanti.

L'agevolazione in questione riconosciuta sotto la forma del credito d'imposta è dunque stata introdotta con il D.L. n. 18/2020 e ampliata con riferimento all'oggetto delle spese dal successivo D.L. n. 23/2020 ma la sua attuazione è ancora in attesa di un decreto del MISE che avrebbe dovuto essere emanato entro il termine, non perentorio, del 16 aprile 2020 o in sede di conversione del D.L. n. 18/2020.

Per conoscere con precisione i requisiti di tali spese ammesse al credito d'imposta (marcatura CE dei prodotti e delle attrezzature, requisiti degli operatori che rilasciano fatture per interventi di disinfezione e/o sanificazione), il trattamento ai fini delle imposte dirette e dell'Irap e la modalità di fruizione, si dovrà attendere ancora. Ciò che è certo è che il ricorso del legislatore al termine “sanificazione” nei protocolli, nei vari D.P.C.M., nei D.L. non può non avere una valenza ben precisa che è quella che trova la sua definizione nell'art. 1 del D.M. n. 274/1997, in quanto è stato più e più volte intenzionalmente utilizzato senza mai lasciare dubbi che si potessero intendere semplici e non straordinarie operazioni di pulizia. Anche se i termini “pulizie” e “sanificazioni” impiegati dagli autori del protocollo potrebbero far pensare alle più semplici attività di pulizie e disinfezioni del D.M. n. 274/97, considerando anche che gli stessi prodotti e processi suggeriti per detergere le mani, le superfici, ecc., negli ambienti non sanitari, sono effettivamente riconducibili alle operazioni non complesse di rimozione di materiali non desiderati (pulizia) e alle operazioni che hanno l'obiettivo di inattivare i patogeni (disinfezione), sarebbe un rischio, sia a livello di prevenzione, sia a livello fiscale, dare questa interpretazione, almeno fino a che gli stessi legislatori non lo chiariscano.

Le spese per le macchine a ozono godono del credito d'imposta?

Si sente ultimamente parlare di apparecchiature a ozono utilizzabili per la sanificazione degli ambienti come al-

ternativa alla spesa per l'intervento di una azienda specializzata che effettui con i suoi presidi e i suoi strumenti la sanificazione di un ufficio, un negozio, un laboratorio. L'ozono viene, dunque, molto reclamizzato, a torto o a ragione. Quello che è certo è che l'ozono è un gas da utilizzare con molta cura. È riprovato che serve per sanificare le acque, per contrastare la legionella e in ambito alimentare viene usato per combattere le muffe negli alimenti stagionati. Ma:

1. del fatto che la sanificazione a ozono sia efficace contro il Coronavirus, **non vi è traccia.**
2. del fatto che la spesa per l'acquisto di una macchina ad ozono rientri tra le previsioni dell'art. 64 del D.L. 18/2020 o dell'art. 30 del D.L. 23/2020, **non vi è traccia.**

Per cui, al momento, spendere soldi per l'acquisto di un tale macchinario e/o per un servizio analogo con l'idea di aver poi diritto al credito d'imposta, potrebbe concludersi con una delusione.

C'è bisogno di una certificazione per attestare la spesa di sanificazione?

In forza della previsione dell'art. 2 del D.P.C.M. del 26 marzo 2020, sono obbligate ad applicare il *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* integralmente richiamato negli allegati dello stesso D.P.C.M. e il protocollo "invita" alla sanificazione. La sanificazione degli ambienti di lavoro è utile e opportuna ovunque, a prescindere dal Covid-19. Per fronteggiare questa emergenza sanitaria e ridurre il rischio di contagio da Coronavirus, il Ministero della Salute elenca i prodotti che esplicano il loro effetto virucida il cui utilizzo integra la procedura di sanificazione che però, a seconda degli ambienti e delle situazioni potrebbe essere anche molto più complessa del semplice uso di candeggina e alcol.

Nel Protocollo condiviso non viene specificato in dettaglio cosa si debba intendere operativamente per pulizie, operazioni di sanificazione o sanificazione periodica, come non vengono indicate periodicità perentorie al di là di quanto genericamente riportato (giornaliere e/o periodiche), lasciando libera scelta al datore di Lavoro di come svilupparle ed attuarle in relazione alla propria realtà lavorativa. Viene invece indicata una differenziazione tra quello che si può semplicisticamente considerare "pulizia e sanificazione ordinaria" da applicare in tutte le casistiche del protocollo, rispetto alla condizione di un caso Covid-19 in azienda, ove invece viene richiesto, come "pulizia e sanificazione straordinaria", un intervento da svolgersi secondo le indicazioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020.

Allo stato attuale, qualora l'imprenditore ritenga necessario affidare servizi non solo di pulizia ma anche di sanificazione ordinaria a ditte esterne, ed in ogni caso quando sia obbligato a una sanificazione straordinaria secondo la circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, dovrà verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa e quindi la presenza di requisiti morali e tecnico professionali specifici previsti per le lettere a) ed e) dell'art.1 comma 1 del D.M. n. 274/1997, i cui estremi sono ricercabili nella visura camerale, sia per avere la garanzia che l'intervento sia svolto a norma di legge, sia per accertarsi che la spesa possa concorrere a formare il credito d'imposta ex art. 64 del D.L. n. 18/2020.

Non è richiesta una specifica certificazione comprovante la sanificazione. Se i soggetti sono abilitati a svolgere tale attività sarà sufficiente, sia ai fini del rispetto del Protocollo, sia ai fini della sicurezza, sia ai fini fiscali, la fattura con indicazione delle prestazioni eseguite. La verifica preventiva dell'operatore al quale si vuole affidare l'operazione risulta perciò fondamentale ed è facilmente riscontrabile con la consultazione di una visura aggiornata dell'impresa esecutrice.

“Non è richiesta una specifica certificazione comprovante la sanificazione. Sarà sufficiente la fattura fornita dal fornitore.”

Il credito d'imposta ex art 64 D.L. n. 18/2020 è imponibile ai fini Irpef/Ires e Iva?

Non è ancora possibile oggi dire se il credito d'imposta in oggetto sarà o meno imponibile ai fini delle imposte dirette (Irpef e Ires) e ai fini Irap. Sarà necessario attendere il decreto ministeriale preannunciato nel D.L. n. 18/2020 e richiamato anche nel successivo D.L. n. 23/2020.

Il credito d'imposta è cumulabile con altri incentivi?

La possibilità di cumulare il credito d'imposta con la totalità degli altri aiuti alle imprese in vigore è determinata dal fatto che questa nuova agevolazione, in analogia al credito d'imposta per investimenti introdotto dalla legge di bilancio 2020, si configura come una misura generale di politica economica, in quanto rivolta potenzialmente a tutte le imprese indistintamente.

Come misura generale è potenzialmente cumulabile con altri incentivi (fiscali o di altra natura) che si qualifichino a loro volta come misure generali, oppure che si qualifichino come aiuti di Stato senza concorrere al tetto massimo degli aiuti *de minimis*.

CONCLUSIONI

Mentre tutti noi navighiamo nel più scuro periodo dell'emergenza sanitaria, si stanno ancora scrivendo fiumi e fiumi di provvedimenti di ogni natura che coinvolgono molti settori: dalle regole quotidiane alle prescrizioni dei datori di lavoro, dalle normative fiscali ai risvolti civili della valenza dei contratti, da nuove forme di ammortizzatori sociali ai finanziamenti specifici. Tutto è soggetto ad interpretazione. E seppur sembra strano che in una tale incertezza possano configurarsi comportamenti soggetti a responsabilità, nulla pone del tutto al sicuro un datore di lavoro dalle sue responsabilità, anche penali. I giuristi non hanno impiegato molto a sottolineare come un contagio da Coronavirus in ambiente di lavoro (inquadabile come infortunio sul lavoro soggetto a copertura Inail), possa comportare per il datore stesso reati di lesione ai sensi dell'art. 590 del c.p. e omicidio colposo ai sensi dell'art. 589 c.p. nel caso si riscontri un nesso causale tra la malattia e l'ambiente non salubre. Per tutto ciò che riguarda la sanificazione sarà, dunque, indispensabile per il datore di lavoro confrontarsi con i propri consulenti sulla sicurezza e i medici.

La riclassificazione del bilancio: il conto economico

A cura della Redazione

L'esigenza di riclassificare i valori contabili nasce dalla necessità di effettuare la c.d. analisi di bilancio, operazione che il bilancio redatto secondo il codice civile e i principi contabili rende meno agevole. Per raggiungere questo obiettivo, dunque, si riclassifica il bilancio secondo diverse metodologie che consentono di mettere in evidenza risultati intermedi funzionali ad una migliore comprensione delle performance aziendali.

PREMESSA

Per effettuare in maniera proficua l'analisi di bilancio è necessario procedere, così come per lo stato patrimoniale, alla riclassificazione del conto economico.

Anche in questo caso, con il termine *"riclassificazione"* si intende l'operazione che consiste nel dare un'allocatione diversa alle voci che compongono il conto economico a seconda dei risultati che si desidera mettere in evidenza.

Nell'ambito del controllo della gestione, diverse sono le metodologie di riclassificazione del conto economico. In questa sede, verranno analizzate quelle più utilizzate a livello operativo e che si prestano maggiormente a fungere da punto di partenza per la successiva rilevazione dei margini e indici di bilancio.

In particolare, verranno analizzate le riclassificazioni del conto economico secondo il criterio del *"valore aggiunto"* e del *"margine di contribuzione"*.

LA RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO:

Il conto economico secondo il criterio del valore aggiunto

La riclassificazione del conto economico a valore aggiunto, così come accade per la riclassificazione dello stato patrimoniale a pertinenza gestionale (criterio funzionale), va ad allocare le diverse componenti di costo e ricavo in base alla rispettiva appartenenza alle differenti aree gestionali.

Ciò consente di mettere in evidenza, attraverso la rilevazione di risultati intermedi, il contributo di ciascuna area alla formazione del risultato di esercizio (o di periodo).

Tale configurazione si caratterizza prevalentemente per i seguenti aspetti:

- come il conto economico civilistico, è un modello a costi e ricavi della produzione ma, a differenza dello schema ex art. 2425 c.c., prevede una distinzione dei costi tra esterni ed interni al fine di evidenziare risultati intermedi;
- permette di evidenziare due grandezze fondamentali per l'analisi di bilancio: il valore aggiunto ed il margine operativo lordo (M.O.L.).

Fondamentale, dunque, per procedere alla riclassificazione a valore aggiunto è la suddivisione tra fattori interni ed esterni, al fine di individuare quanta parte del valore prodotto dall'azienda derivi dagli uni o dagli altri. Ciò si concretizza in una suddivisione delle voci economiche che compongono il bilancio secondo il seguente criterio:

- **valore della produzione:** ossia il valore ottenuto dall'azienda attraverso la produzione di beni o servizi. È importante sottolineare che non si parla solo di ricavi di vendita, proprio perché ad essi deve essere aggiunta (o sottratta) la variazione delle rimanenze dei semilavorati o prodotti finiti, ossia di quei fattori che sono stati in qualche modo oggetto di produzione in modo da evidenziare tutto il valore di quanto è stato prodotto e non solo del “venduto”.
- **costi della produzione esterni:** sono i costi della produzione caratteristica, fatta eccezione dei costi del personale e degli ammortamenti e svalutazioni. Tra questi, dunque, troveranno allocazione gli acquisti dei fattori produttivi e la variazione delle rispettive rimanenze di magazzino, i costi per servizi, i costi per il godimento beni di terzi e gli oneri diversi di gestione.

Note operative:

Come è facile notare, la riclassificazione a valore aggiunto muove le basi da quella prevista dal codice civile, prevedendo sostanzialmente la catalogazione dei costi sulla base delle stesse macro-voci previste dalla normativa civilistica. Unica eccezione resta la distinzione tra quelli della gestione caratteristica da quelli della gestione extra-caratteristica dato che, a seguito della riforma del 2016, è stata eliminata l'area degli oneri e proventi straordinari dal bilancio CEE.

- **valore aggiunto:** è la grandezza che esprime la differenza tra il valore della produzione e i costi esterni. Tale valore identifica la parte del prodotto di esercizio che, coperti i costi esterni, consente la copertura dei costi operativi interni nonché degli eventuali oneri delle altre aree di gestione. In parole semplici, il valore aggiunto evidenzia la ricchezza prodotta dall'azienda che può essere ripartita tra i vari *stakeholder*:
 - personale dipendente (stipendi);
 - finanziatori (oneri finanziari);
 - Stato (imposte);
 - soci (distribuzione di utili);
 - impresa stessa (autofinanziamento: ammortamenti, accantonamenti, utili non distribuiti).

Il valore aggiunto, dunque, è una grandezza dall'elevato valore informativo in quanto rappresenta la cartina di tornasole dell'incremento di valore prodotto dall'azienda sui fattori produttivi acquistati dall'azienda attraverso i propri processi produttivi.

- **marginale operativo lordo (M.O.L.),** anche noto come **E.B.I.T.D.A.** (*Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization*), non è altro che il valore aggiunto depurato del costo per il personale dipendente. Come il valore aggiunto, anche questo è un indicatore di fondamentale importanza per l'analisi di bilancio in quanto consente di valutare l'effettiva efficienza della gestione operativa aziendale, ossia il valore da essa prodotto attraverso l'utilizzo delle risorse sia interne che esterne.

Il M.O.L., inoltre, pur generato dalla riclassificazione delle voci del conto economico, può essere considerato un indicatore di carattere finanziario, in quanto, essendo un risultato ancora depurato da componenti non monetarie quali ammortamenti e accantonamenti, mette in evidenza la capacità dell'azienda di auto-finanziarsi. Infine, proprio a causa del fatto che l'EBITDA è un risultato su cui non influiscono quegli elementi di costo (ammortamenti e accantonamenti) che per loro natura sono maggiormente soggetti a valutazioni “discrezionali”, esso è una delle grandezze più utilizzate per valutare le performance aziendali.

- **risultato operativo netto:** evidenzia il risultato della gestione al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni, anch'essi, come il costo del personale, considerati quali fattori produttivi “interni”. Anche cono-

sciuto come E.B.I.T. (*Earnings before interest and taxes*) evidenzia il valore creato dall'impresa disponibile per la remunerazione degli oneri finanziari e straordinari e degli oneri fiscali.

- **risultato prima delle imposte:** non è altro che il risultato operativo netto depurato degli oneri finanziari e straordinari.
- **risultato netto:** ossia l'utile netto da distribuire o accantonare a riserva.

Si riporta di seguito uno schema semplificato di conto economico riclassificato secondo il criterio del valore aggiunto:

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO	ANNO N-1	ANNO N
+ Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi		
+ Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
+ Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
A Valore della produzione	€ 0,00	€ 0,00
+ Costi per acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
+ Costi per servizi		
+ Costi per godimento beni di terzi		
+ Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci		
+ Oneri diversi della gestione		
B Costi della produzione (esterni)	€ 0,00	€ 0,00
C VALORE AGGIUNTO (A-B)	€ 0,00	€ 0,00
D Costi del personale	€ 0,00	€ 0,00
E MARGINE OPERATIVO LORDO "EBITDA" (C-D)	€ 0,00	€ 0,00
+ Ammortamenti e svalutazioni		
+ Accantonamenti per rischi		
+ Altri accantonamenti		
F Ammortamenti e accantonamenti della gestione caratteristica	€ 0,00	€ 0,00
G RISULTATO OPERATIVO NETTO "EBIT" (E-F)	€ 0,00	€ 0,00
+ Proventi finanziari		
- Oneri finanziari		
H Risultato della gestione finanziaria	€ 0,00	€ 0,00
+ Proventi straordinari		
- Oneri straordinari		
I Risultato della gestione straordinaria		
J RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (G+H+I)	€ 0,00	€ 0,00
K Imposte dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00
L RISULTATO NETTO (J-K)	€ 0,00	€ 0,00

Il conto economico secondo il criterio del margine di contribuzione

Questo metodo di riclassificazione prevede la distinzione dei costi in base alla loro natura tra variabili e fissi. Come vedremo in maniera più approfondita nei prossimi articoli, i costi variabili si caratterizzano per il fatto che variano al variare della produzione; quelli fissi, invece, tendono a non essere influenzati dalle variazioni del valore della produzione.

Il conto economico riclassificato secondo tale criterio è estremamente utile per individuare, appunto, il margine di contribuzione, grandezza fondamentale per individuare il c.d. punto di pareggio (o *break even point*), ma presenta alcune difficoltà operative, soprattutto per un analista esterno, in quanto per la sua implementazione necessita di informazioni dettagliate sulle singole voci di costo al fine di valutarne il grado di variabilità.

Come per la riclassificazione a valore aggiunto, anche questo metodo permette di mettere in evidenza una serie di risultati intermedi:

- **valore della produzione:** è sostanzialmente la stessa grandezza di partenza del conto economico a valore aggiunto, ossia il valore ottenuto dall'azienda attraverso la produzione di beni o servizi. Anche in questo caso, non si considerano solo i ricavi di vendita, ma anche la variazione delle rimanenze dei semilavorati o prodotti finiti al fine di evidenziare tutto il valore di quanto è stato prodotto.
- **costi variabili,** ossia tutti quei costi che variano al variare della produzione o, più specificatamente, dei ricavi. Tra questi, vanno certamente annoverati gli acquisti di materie prime e merci e la relativa variazione delle rimanenze.

Inoltre, in tale categoria, troveremo sicuramente le provvigioni sulle vendite, le spese di trasporto, le lavorazioni effettuate da terzi, ecc.

Note operative:

Tra i costi variabili andrebbero considerati anche i costi del personale direttamente impiegato nella produzione o nella vendita in base al principio secondo cui più ore si lavora, più si produce.

Ciononostante, è anche vero che, soprattutto nelle aziende di ridotte dimensioni, il personale diretto è pressoché sempre lo stesso, così come le stesse tendono ad essere le ore di lavoro. Per questo motivo, generalmente i costi del personale tendono ad essere classificati tra i costi fissi.

- **margine di contribuzione:** dà una rappresentazione di quanto la produzione, al netto dei costi variabili, contribuisca al sostenimento dei costi fissi.
Come già anticipato, questa grandezza è di fondamentale importanza per capire quali sono i livelli di fatturato necessari al sostenimento della struttura aziendale.
Esso è, dunque, un dato fondamentale per supportare il processo decisionale di breve periodo. Conoscere il MDC, infatti, permette, in modo relativamente semplice, di prevedere quali saranno gli effetti sui costi variabili all'aumentare o al diminuire della produzione. O, ancora, quale sia il livello minimo di fatturato oltre il quale l'azienda inizierà a produrre utili (*break even analysis*).
- **costi fissi:** quei costi che, all'interno di un determinato arco temporale o intervallo di produttività, non variano al variare delle quantità prodotte (o vendute).
Tra questi troviamo i costi tipici di struttura, quali gli ammortamenti, le utenze e le manutenzioni, gli stipendi del personale amministrativo e dirigenziale (anche se, come già accennato, convenzionalmente possono essere considerati fissi tutti i costi del personale), i costi di ricerca e sviluppo, la pubblicità, ecc.
- **risultato operativo netto:** come per la riclassificazione a valore aggiunto, evidenzia il risultato della gestione caratteristica, evidenziando il valore creato dall'impresa disponibile per la remunerazione degli oneri finanziari e straordinari e degli oneri fiscali.

- **risultato prima delle imposte:** non è altro che il risultato operativo netto depurato degli oneri finanziari e straordinari.
- **risultato netto:** ossia l'utile netto da distribuire o accantonare a riserva.

Di seguito il prospetto del conto economico riclassificato secondo il criterio del margine di contribuzione:

CONTO ECONOMICO A MARGINE DI CONTRIBUZIONE	ANNO N-1	ANNO N
+ Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi		
+ Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
A Valore della produzione	€ 0,00	€ 0,00
+ Costi per acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
+ Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci		
+ Costi variabili commerciali		
+ Costi variabili industriali		
+ Altri costi variabili		
B Totale costi variabili	€ 0,00	€ 0,00
C MARGINE DI CONTRIBUZIONE LORDO (A-B)	€ 0,00	€ 0,00
+ Costi del personale		
+ Ammortamenti		
+ Costi fissi commerciali		
+ Costi fissi industriali		
+ Costi fissi amministrativi		
+ Altri costi fissi		
D Totale costi fissi	€ 0,00	€ 0,00
E RISULTATO OPERATIVO (C-D)	€ 0,00	€ 0,00
+ Proventi finanziari		
- Oneri finanziari		
F Risultato della gestione finanziaria	€ 0,00	€ 0,00
+ Proventi straordinari		
- Oneri straordinari		
G Risultato della gestione straordinaria	€ 0,00	€ 0,00
H RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (E+F+G)	€ 0,00	€ 0,00
I Imposte dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00
J RISULTATO NETTO (H-I)	€ 0,00	€ 0,00

Da dove ripartire per organizzare le attività dopo il Coronavirus

A cura della **Redazione**

Dalla fase di emergenza sanitaria, siamo passati al post emergenza Fase 1. È già un passo avanti, ma siamo ancora lontani da una situazione di normalità. Come abbiamo visto nel precedente articolo, anche questa situazione decisamente imprevedibile e che ci ha modificato le nostre abitudini lavorative (e non solo) ha portato qualche elemento di novità nell'organizzazione del lavoro. Vediamo insieme quale lezione possiamo trarre per migliorare le nostre attività.

In questo momento stiamo ancora affrontando una situazione anomala, ma il giorno in cui torneremo a regime sicuramente rimarrà molto di questa esperienza. Sappiamo tutti, infatti, che le grandi crisi portano anche grandi cambiamenti. Trasformare i cambiamenti in miglioramenti dipende molto da noi, da come ciascuno saprà interpretare le novità e renderle una risorsa per il futuro. Belle parole, voi direte, intanto stiamo vivendo il disagio di mezzi pubblici da prendere con mascherine e guanti, di uffici semi-vuoti con procedure di sanificazione e di sicurezza mai viste prima, con rallentamenti nelle attività. Vero, ma anche vero che da tutto si trae lezione e quando ci si trova di fronte all'emergenza l'intelligenza umana ricomincia a lavorare per trovare soluzioni. In fondo, se ci pensate bene, tutti prima si lamentavano dei ritmi di lavoro, della disorganizzazione e della qualità della vita di tutti i giorni che ci portava via buona parte del tempo in burocrazia e adempimenti vari. Può essere questa, pertanto, la buona occasione per esserci fermati a riflettere e vedere le distorsioni di certi ambienti e di certe abitudini personali e sociali. Ricordiamoci sempre che i fatti sono solo fatti e l'impatto che avranno sulla nostra vita e su quella degli altri dipende da come li interpreteremo, dal "senso" che daremo alle cose. Molto possiamo fare in questo senso, solo che spesso lo dimentichiamo e non utilizziamo al meglio questo potere.

Vediamo allora **quale lezione possiamo trarre dal punto di vista organizzativo**. Nel precedente articolo abbiamo già visto come lo smart working possa rappresentare una effettiva opportunità per il futuro. Già, perché dal dopoguerra ad oggi siamo stati abituati ad andare al lavoro, a rispettare degli orari e a lavorare a tempo. Gli anni '70 hanno rappresentato l'apice di tale periodo e i film di Fantozzi interpretati da Paolo Villaggio hanno ben stigmatizzato la figura dell'impiegato e dell'ufficio-tipo di quell'epoca. Da allora la tecnologia ha fatto passi da gigante, ma l'abitudine ha sempre avuto il sopravvento, almeno fino ad oggi, in cui un esserino microscopico chiamato Coronavirus ha messo in ginocchio il mondo intero, facendo emergere la fragilità di un sistema che sembrava a prova di bomba. **Cosa ci ha insegnato sull'organizzazione del lavoro questo stop forzato?**

IL LAVORO LIQUIDO

Innanzitutto partiamo dalla considerazione che si possono rivedere gli ambienti di lavoro ora che abbiamo sco-

perto che la tecnologia permette di lavorare a distanza, praticamente da qualunque luogo. Per fare ciò dobbiamo rivedere il concetto di ufficio e di lavoro. L'**ufficio** non è più oramai il luogo fisico dove si svolge l'attività lavorativa, ma il **luogo figurato dove ciascuno può svolgere la propria prestazione**. La location di ufficio, pertanto in futuro andrà rivista come spazi, facendo posto a postazioni che possono essere alternate tra coloro che svolgono il lavoro alcuni giorni presso l'ufficio e altri presso la propria abitazione. Possiamo quindi dire addio in futuro alla propria postazione, quella per intenderci dove un tempo si mettevano le fotografie dei figli e si teneva la piantina grassa a farci compagnia. Le postazioni di lavoro saranno di tutti e di nessuno e l'ufficio verrà ripensato come una sorta di co-working dei dipendenti. Pensate che grandi multinazionali già da tempo applicano la regola della turnazione dove i dipendenti possono sedersi dove vogliono ogni giorno e le nuove organizzazioni addirittura permettono ai dipendenti di potersi scegliere ogni giorno tramite App la propria postazione. Non ne parliamo proprio delle sale riunioni, che oramai da tanto tempo sono prenotabili e utilizzabili da chi ne fa richiesta. Ecco, la singola postazione diverrà come la sala riunione: utilizzabile da chi ne ha necessità.

LA LOGICA DEL LAVORO

Non saranno certo solo le location a subire dei cambiamenti epocali nel loro utilizzo e di seguito nella relativa organizzazione. Pensate che un tempo c'era chi scriveva sulla spillatrice il proprio nome, oppure personalizzava la propria scrivania, si sceglieva il mouse comodo, oppure personalizzava la sedia davanti al computer. Ecco tutto questo non potrà più avvenire il giorno in cui la postazione è di fatto di tutti e di nessuno. Al mattino si arrivava e si passava il badge, seguito dal caffè e quattro chiacchiere col solito collega. Chissà se sarà ancora così in futuro, già perché non è detto che ogni giorno avremo lo stesso collega di fronte a noi, anzi probabilmente ne avremo ogni giorno uno diverso a turnazione. Allo stesso modo il lavoro "liquido" dovrà essere ripensato, perché se si può lavorare da diverse postazioni, da diverse location e in diversi momenti, sarà naturale

“In futuro si lavorerà per obiettivi, a risultato e i Collaboratori dovranno essere responsabilizzati.”

utilizzare come parametro di adempimento del lavoro non più il tempo di lavoro, ma il **raggiungimento degli obiettivi**. Come abbiamo visto, con lo smart working non si possono più controllare le persone, tantomeno gli orari delle persone, sarebbe antieconomico e particolarmente stressante per tutti. E allora? Si lavorerà per obiettivi, a risultato e **i collaboratori dovranno essere responsabilizzati**. Questo sarà un bene, perché ciascuno avrà la possibilità di gestire con **maggior flessibilità** il lavoro, bilanciando con esso anche le esigenze familiari, l'importante è che alla fine i conti tornino e le attività siano state compiute con diligenza e risultato.

Potrebbe essere questa la fine di quella logica che ha avuto inizio con la rivoluzione industriale e che potrebbe avere fine con la seconda rivoluzione digitale cominciata nel 2020, su cui si è innestato il Coronavirus, facendo da catalizzatore. Seguendo la teoria del grande filosofo polacco Zygmunt Bauman, la liquidità del lavoro potrebbe avere inizio proprio in questo periodo storico, che potrebbe rappresentare una svolta epocale nell'organizzazione di luoghi di lavoro (organizzazione anche della casa, che diventerebbe casa-ufficio) e dei tempi di lavoro.

STRUMENTI DI LAVORO

L'organizzazione "liquida", ovviamente, coinvolgerebbe, oltre a location e tempi di lavoro, anche procedure e strumenti. Per poter lavorare in ogni luogo è necessario poter avere a disposizione documenti ovunque. Tutto ciò è possibile solo con un **processo di digitalizzazione di tutta la documentazione utilizzata quotidianamente**. Così come in questo periodo l'impegnativa medica è di colpo stata smaterializzata e inviata al sistema informatico delle farmacie, in modo che fosse sufficiente un codice per individuarla e non vi fosse più nemmeno bisogno

di andare dal medico curante a farla prescrivere (altro salto epocale di comodità), anche per l'ufficio, le pratiche e la documentazione viaggeranno tutte in digitale, più di quanto già non accada. Pertanto potranno essere archiviate in cloud e recuperate da ogni parte del mondo, purché si sia in possesso delle credenziali per accedere agli uffici virtuali e ai *repository* on line. In buona parte già è così ma, da qui a poco, sarà solo così.

Anche per chi ha bisogno di fare ricerche, studiare e aggiornarsi, tutti i libri, documentazione e fonti saranno on line, digitali e smaterializzate. La natura ringrazia e le piante per prime. Certo, la carta ha sempre il suo fascino, ma ha un costo in termini di spazio, peso e alberi abbattuti. Pensate che anche i nostri figli forse un giorno non lontano potranno andare a scuola e portare un tablet con sopra tutto, invece di cartelle da 30 kg piene di libri. Allo stesso modo, anche impiegati, professionisti e manager potranno avere tutto su un cellulare, un tablet o un portatile perennemente connesso alla rete. Eh già, perché proprio mentre noi stiamo leggendo queste righe il 5G prosegue la sua corsa verso la sostituzione del 4G, il che comporterà una rete infinitamente più veloce, una connessione perenne da ogni luogo dove potremo scaricare allegati pensatissimi, filmati e fare webinar senza più alcun problema di connessione e interruzioni.

Immaginate che la formazione potrà essere fruita comodamente da casa o dall'ufficio, potremo fare meeting on line con centinaia di persone contemporaneamente, potremo lavorare sullo stesso documento in diretta da più parti e così via. Le città diventeranno *smart cities*, con connessione libera per tutti sempre. Non pensate che tutto questo cambierà il modo in cui il lavoro sarà organizzato?

LAVORO IN RETE

Tutta questa innovazione tecnologica non avrà solo impatto sull'organizzazione interna dell'ufficio e del lavoro, ma anche sulle relazioni esterne all'ufficio e alle relazioni con i clienti. Innanzitutto si potrà lavorare in rete, tra più sedi o con i consulenti esterni come se fossero con noi in ufficio. Il telefono verrà sostituito dalle videochiamate integrate nei sistemi operativi di ufficio. Non ci sarà più il telefono come lo conosciamo noi, ma tutto viaggerà sul web, con possibilità di integrare email, video, chat, telefonate. Lavorare in rete nel senso di **“con la Rete”** e con gli altri in rete, sarà la norma.

CONCLUSIONI

In conclusione è possibile affermare che questo periodo ha aperto il decennio del vero cambiamento. Ciò che ci si aspetta nel periodo 2020-2030 è un cambiamento di cultura, di lavoro, di economia, di relazioni sociali senza precedente nella storia dell'uomo, quantomeno per la velocità con cui avverrà.

Cosa possiamo allora ricavare da tutto ciò? Che sarà **fondamentale essere flessibili, aperti al cambiamento, pronti ad apprendere tutta la vita e ad adattarci al divenire**. Chi rimarrà rigido, soffrirà terribilmente il cambiamento, perché invece di interpretarlo lo giudicherà e subirà. Il modo migliore di prepararsi al futuro è crearlo, recita un aforisma. Questo è particolarmente vero oggi, dove inserendoci nel flusso del cambiamento possiamo creare la nostra realtà quotidiana personalizzando gli strumenti a disposizione.

Le attività per un Collaboratore di Studio saranno da ripensare in termini di tempi e modalità operative. La velocità di esecuzione, la flessibilità di adattamento e la positività saranno fondamentali per vivere bene al lavoro ed essere ottime risorse per capi e colleghi.

Mai come oggi c'è bisogno di persone positive, aperte al nuovo, *problem solver* e piene di entusiasmo ed energia. Se da un lato sapere che cambierà tutto può spaventare, allo stesso modo può essere entusiasmante sapere che scopriremo cose nuove, tutte da sperimentare.

Contribuire con le proprie idee, con il proprio stile, con le proprie soluzioni alle nuove organizzazioni di Studio sarà un modo concreto per contribuire a creare il futuro di ogni giorno.

Il Coronavirus ci insegna anche questo: basta poco per cambiare tutto, ma basta anche poco per creare un nuovo equilibrio e un nuovo scenario, magari migliore del precedente.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Formazione Tributaria Permanente” è una rivista on line a cadenza mensile

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Vittorio Bellagamba

COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE “DINO AGOSTINI”

Prof. Gianfranco Ferranti

Dott. Gabriele Sepio

Prof. Paolo Parisi

Dott. Franco Ricca

Dott. Nicola Forte

Gen. Luciano Benedetto Lipari

Dott. Giacomo Manzana

Dott. Claudio Carpentieri

Chiuso in redazione il 225 Maggio 2020

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:
roberto.valeri@logosnotizie.it